



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO,
COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

tel + 39 040 3772010
fax + 39 040 3772381

finanze@regione.fvg.it
finanze@certregione.fvg.it
I - 34132 Trieste, Corso Cavour 1

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI

(articolo 1, commi da 611 a 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

INDICE – SOMMARIO

Sommario

PREMESSA.....	5
CAPITOLO 1 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	8
1.1. IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 E NEL CONTESTO DELLA LEGISLAZIONE PREVIGENTE IN MATERIA: INQUADRAMENTO E PREMESSE METODOLOGICHE.....	8
1.2. LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015	9
1.3. IL PERIMETRO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE PER LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA	10
1.4. IL <i>FOCUS</i> SULLE PERDITE DI ESERCIZIO	11
1.5. IL GENERALE OBIETTIVO DI CONTENIMENTO DEI COSTI.....	11
1.6 LA MOBILITÀ DEL PERSONALE	12
CAPITOLO 2 IL SISTEMA REGIONE OGGI.....	14
2.1.NATURA GIURIDICA DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRECTE.....	14
2.2. IL SISTEMA REGIONE OGGI: LE PARTECIPAZIONI DIRETTE	19
2.2.1. LE PARTECIPATE DIRETTE – DIMENSIONI ECONOMICHE	19
2.3. IL SISTEMA REGIONE OGGI: LE PARTECIPAZIONI INDIRECTE.....	29
2.3.1.PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRECTE TRAMITE PARTECIPATE DIRETTE.....	29
2.3.2. PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRECTE TRAMITE ENTI	34
2.4. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEL RISULTATO DI ESERCIZIO DELLE PARTECIPATE DIRETTE E INDIRECTE.....	39
CAPITOLO 3 CRITERI E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E DI CONTENIMENTO DELLA SPESA.....	40
3.1. CRITERI.....	40
3.2 MISURE RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI DIRETTE	43
3.2.1. PARTECIPAZIONI DIRETTE IN SOGGETTI DALLA NATURA DIVERSA DA QUELLA SOCIETARIA.....	43
3.2.2. PARTECIPAZIONI REGIONALI DIRETTE IN SOCIETÀ.....	44
3.2.3. A. CRITERI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE E ALLA SEMPLIFICAZIONE	46
3.2.4. B. CRITERI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DELLA SPESA	66
3.2.5. C. CRITERI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE E ALLA SEMPLIFICAZIONE, CON APPLICAZIONE FUTURA	75
3.2.6. TABELLA RIASSUNTIVA DELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI ALLE SOCIETÀ DIRETTE	77
3.3. INDIRIZZI RELATIVI ALLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE INDIRECTA	78
3.4. ALTRE MISURE E INDIRIZZI.....	81
3.4.1. SOPPRESSIONE DI GESTIONI FUORI BILANCIO	81
3.4.2. MISURE IN TEMA DI PERSONALE.....	81

APPENDICE NORMATIVA	82
1. Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Art. 1, commi 611-615.	82
2. Legge 27 dicembre 2013, n.147. Art. 1, commi 550-557 e 563-569.	83
3. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Art. 22.	87
4. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n.251. Artt. 1 e 2.....	88
5. Decreto legge 06 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Art. 4, commi 4 e 5 (come modificati dalla l. 90/2014).....	89
6. Legge regionale 4 maggio 2012 n. 10. Artt. 6, 11 e 14.	89
7. Decreto legge 31 maggio 2010, n.78. Art. 6, comma 6, 19 e 20.	90
8. Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Art. 3, commi 27-29.....	91
9. Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (“Decreto Bersani”). Art. 13.....	92
10. Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Art.1, comma 721.....	92

Tabella 1 - Natura giuridica delle partecipate dirette della Regione FVG	14
Tabella 2 - Natura giuridica delle partecipate indirette della Regione FVG	15
Tabella 3 - Principali dati contabili riferiti alle partecipate dirette	20
Tabella 4 - Portafoglio delle partecipate dirette	21
Tabella 5– Partecipate dirette superiori al 50%	23
Tabella 6 – Partecipate dirette totalitarie	23
Tabella 7 – Partecipate totalitarie dirette in liquidazione	24
Tabella 8– Micro-partecipazioni	24
Tabella 9 – Dinamica del patrimonio netto	25
Tabella 10 – Dinamica del risultato d’esercizio	26
Tabella 11– Personale e incidenza relativi costi	27
Tabella 12 – Costi del personale e degli organi di amministrazione, controllo e revisione	28
Tabella 13– Patrimonio netto riferito alle partecipate indirette delle partecipate dirette	30
Tabella 14 - Risultato d’esercizio riferito alle partecipate indirette delle partecipate dirette	31
Tabella 15– Personale riferito alle partecipate indirette delle partecipate dirette	32
Tabella 16– Costi del personale e degli organi di amministrazione, controllo e revisione riferito alle partecipate indirette delle partecipate dirette	33
Tabella 17– Patrimonio netto riferito alle partecipate indirette degli enti	35
Tabella 18 – Risultato d’esercizio riferito alle partecipate indirette degli enti	36
Tabella 19 – Personale riferito alle partecipate indirette degli enti	37
Tabella 20– Costi del personale e degli organi di amministrazione, controllo e revisione riferito alle partecipate indirette degli enti	38
Tabella 21– Criteri e ambiti di intervento	41
Tabella 22– Società regionali dirette: n. di amministratori e n. di dipendenti	46
Tabella 23– Società regionali dirette: percentuale di partecipazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	50
Tabella 24– Attività delle società regionali dirette	62
Tabella 25 - Codici ATECO delle società regionali dirette per società	64
Tabella 26 - Codici ATECO delle società regionali dirette per codice	64
Tabella 27 - Risultati degli ultimi tre esercizi consecutivi delle società regionali dirette (criterio B.8.)	70
Tabella 28 - Risultati degli ultimi due esercizi di alcune partecipate regionali dirette (criterio B.9.)	72
Tabella 29 - Riepilogo del costo degli organi amministrativi e di controllo negli ultimi cinque anni	74
Tabella 30 - Risultati degli ultimi cinque esercizi di alcune società regionali dirette (criterio C.11.)	76
Tabella 31 - Società regionali dirette e applicazione degli undici criteri	77

Figura 1 - Natura giuridica delle partecipate dirette della Regione FVG	14
Figura 2 - Natura giuridica delle partecipate indirette della Regione FVG	16
Figura 3 - Natura giuridica delle partecipate dirette e indirette della Regione FVG	17
Figura 4 – Priorità strategiche del Piano strategico della Regione 2014-2018	18
Figura 5 - Partecipazioni regionali dirette in società e in soggetti di natura diversa da quella societaria	19
Figura 6 - Incidenza della quota di patrimonio netto di ogni partecipata diretta, rispetto al totale del portafoglio	22
Figura 7 - Partecipazioni regionali indirette tramite partecipate dirette	29
Figura 8- Partecipazioni regionali indirette tramite enti	34
Figura 9 – Risultato d’esercizio delle partecipate dirette e indirette	39
Figura 10- Partecipazioni dirette in soggetti dalla natura diversa da quella societaria	43
Figura 11- Partecipazioni regionali dirette in società	44
Figura 12– Applicazione del criterio A.1.	47
Figura 13– Applicazione del criterio A.2.	51
Figura 14– Applicazione criterio A.3.	53
Figura 15– Applicazione del criterio A.4.	59
Figura 16 – Applicazione del criterio A.5.	61
Figura 17– Applicazione del criterio B.6.	66
Figura 18 – Applicazione del criterio B.7.	68
Figura 19 – Applicazione del criterio B.9.	71
Figura 20 - Trend quinquennale del costo complessivo degli organi amministrativi e di controllo	74
Figura 21 - Applicazione del criterio C.11.	75
Figura 22 e 23 - Partecipazioni indirette multiple, sia per il tramite di partecipazioni dirette, che per il tramite di enti	79

PREMESSA

Per le società a partecipazione pubblica, il quadro giuridico di riferimento è composto da una molteplicità di disposizioni, come successivamente esposte nel presente documento, che si intrecciano con la disciplina codicistica. Tale quadro si è progressivamente arricchito per la necessità di assicurare, in sede europea, il recupero di credibilità della finanza pubblica e il rispetto dei vincoli connessi a obiettivi di riduzione della stessa. Donde, la predisposizione di sempre più stringenti misure di contenimento e controllo finanziario su soggetti che, pur avendo una veste giuridica privatistica, in quanto perseguono interessi generali o svolgono funzioni di natura pubblicistica, sono destinatari di trasferimenti di risorse pubbliche.

Negli anni più recenti, il legislatore nazionale e regionale ha focalizzato vieppiù i propri interventi legislativi, in particolare: vs la riduzione del numero dei componenti gli organi di amministrazione e controllo e dei relativi compensi, ricondotti a fasce di complessità gestionale; vs il contenimento di politiche assunzionali; da ultimo, vs la riduzione del fenomeno partecipativo pubblico, con conseguente controllo della Corte dei conti sui risultati conseguiti. La necessità di tenere sotto controllo i conti degli enti partecipati ha inoltre indotto il legislatore a prevedere una rappresentazione consolidata delle risultanze contabili di tali organismi con quelle delle amministrazioni di riferimento, con conseguenti limiti al finanziamento in caso di bilanci in perdita per più esercizi.

Più nello specifico, per quanto concerne la nostra Regione, risulta opportuno ricordare la peculiarità rilevata dalla Corte dei conti - Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, nella propria Relazione, "Le Partecipate della Regione Friuli Venezia Giulia. Contenuti della governance esercitata dall'Amministrazione regionale" (Deliberazione n. FVG/ 39 /2011/VSGF), vale a dire che la fonte costitutiva delle partecipate regionali rinvia da leggi. Queste, generalmente, ne esplicitano: motivazioni, struttura societaria, finalità, obiettivi e, a volte, i mezzi finanziari necessari per l'operatività. All'origine di ogni evento normativo vi è dunque, da parte del legislatore, una preventiva ponderazione condotta sotto un duplice profilo: organizzativo-gestionale (utilità di ciascuna partecipazione, a fronte di valutazioni di efficienza ed economicità dell'ente Regione); strategico (valutazione dei compiti istituzionali dell'ente Regione e della programmazione, a fronte, per esempio, di esigenze di sostegno allo sviluppo economico, sociale, scientifico e culturale del territorio, in considerazione delle caratteristiche del mercato o delle crisi congiunturali). A riprova del peculiare rapporto di strumentalità tra l'attività delle società partecipate e gli interessi regionali, la Corte evidenzia ancora che, fatta eccezione per Friulia SpA, l'adozione della forma societaria non rispecchia l'esigenza dell'apporto di capitale privato.

Nel contesto dato, per l'ente Regione risultano particolarmente rilevanti le responsabilità di indirizzo, monitoraggio e controllo, nonché di valutazione dei rischi sanzionatori connessi alla disciplina europea in materia di aiuti di stato e di tutela della concorrenza.

Quanto fin qui esposto, trova declinazione nell'art. 2 della l.r. 4 maggio 2012, n. 10 che fissa i principi delle partecipazioni dell'ente Regione:

Comma 1. La partecipazione della Regione a società avviene, anche nella fase costitutiva, in coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione generale di settore ed è finalizzata al perseguimento di interessi di rilievo regionale.

Comma 2. È ammessa la costituzione o la partecipazione in società che concorrano, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo economico e la protezione sociale della Regione ovvero in società che producono servizi di interesse generale.

Comma 3. La Regione non può costituire, assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto produzione di beni o di servizi non strettamente necessari per perseguire le proprie finalità istituzionali.

La genesi delle partecipate regionali, il rapporto di strumentalità delle medesime con gli interessi dell'ente Regione e la dimensione quantitativa del fenomeno, in termini di risorse finanziarie, patrimonio, risultati economici, numero addetti, ci restituiscono quel perimetro di complessità, entro il quale il legislatore nazionale, da ultimo con la l. n. 190/2014, commi 611-614, chiede di muoverci, assumendo le prescritte condotte coercitive.

L'obiettivo è quello di realizzare un processo di razionalizzazione/riduzione delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, entro il 31 dicembre 2015, mediante processi di liquidazione, cessione, fusione o internalizzazione, in un'ottica tesa a ridurre drasticamente i costi delle partecipazioni sul bilancio dell'amministrazione. La scelta del legislatore pare ribadita peraltro dall'art. 14 del disegno di legge n. 1557 "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", all'esame del Parlamento.

Atteso che il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali, come presentato in questo documento, è in linea con le prescrizioni di cui ai commi da 611-614 dell'art. 1 della citata l. n. 190/2014, e che, nello stesso, si dà conto di un processo di riassetto che tiene altresì conto della molteplicità di disposizioni in materia, succedutesi nel tempo, di seguito e in estrema sintesi sono indicate le iniziative assunte dalla Giunta, nella circostanza della naturale scadenza degli organi di amministrazione e di controllo delle società. Le medesime, anticipatorie per certi versi, sono state assunte in linea con la l.r. n. 10/2012 e con gli autonomi indirizzi assunti in materia di *spending review*, lungo le seguenti direttrici:

- ridefinizione delle linee di indirizzo strategico, con precipua attenzione all'equilibrio finanziario, anche nella prospettiva della riforma in materia di armonizzazione contabile e di bilancio consolidato, di cui ai d.lgs. n. 118/2011 e n. 126/2014;

- riduzione del numero dei componenti gli organi di amministrazione e controllo e dei relativi compensi;

- individuazione dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo, secondo principi di competenza professionale, autorevolezza e indipendenza;

- monitoraggio delle informazioni mirate a garantire il rispetto del principio di trasparenza, non solo in funzione del controllo politico, ma anche del controllo dei cittadini, in logica di *accountability*;

- costituzione di un apposito Servizio, nell'ambito della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, con le seguenti finalità:

a) assicurare la conoscenza e il coordinamento delle azioni delle società, afferenti ai singoli assessorati interessati, nel rispetto dei rispettivi atti di indirizzo politico;

b) implementare la banca dati delle partecipazioni societarie, finalizzata alla raccolta di indicatori multidimensionali di *performance* delle singole società, nell'intento di disporre di strumenti finalizzati alla valutazione della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni, dei servizi e/o dei prodotti delle singole unità; per ciascuna società, sono progressivamente raccolte le seguenti informazioni:

- *finalità*
- *composizione societaria e costo degli organi*
- *aree di attività principali e secondarie*
- *stato patrimoniale*
- *risorse finanziarie annualmente trasferite dall'ente Regione*
- *dati di bilancio ed eventuale indebitamento*
- *personale e costi*
- *incarichi esterni*
- *mercati di riferimento e bacino di utenza potenziale*
- *attività esternalizzate.*

Gli indicatori di *performance* su menzionati avrebbero dovuto garantire al decisore politico quella valutazione del grado di necessità della persistenza operativa delle singole società ovvero quel grado di sovrapposizione e duplicazione di attività e funzioni svolte, rispetto ad altre società, che il legislatore della l. n. 190/2014 richiede entro le scadenze su ricordate.

Va da sé che realizzare un'analisi ponderata e di natura comparativa (*benchmarking*), anche con altre strutture simili sul territorio nazionale, finalizzata a individuare eventuali *best-practice* o specifiche aree di criticità e, quindi, di intervento, richiede tempi di realizzazione che mal si conciliano con i vincoli temporali prescritti. Tutto ciò per affermare che il successo di un sistema di partecipazioni ispirato a un approccio di mero contenimento della spesa rischia di determinare pericolose ripercussioni sullo stato patrimoniale e finanziario dell'ente Regione e, quindi, sulla collettività. I processi di liquidazione, cessione o fusione, nonché di riallocazione del personale

interessato, infatti, richiedono valutazioni delle migliori condizioni di mercato che potrebbero mal conciliarsi con le scadenze fissate *ex lege*: tanto vale anche per le partecipazioni indirette e le cd. "scatole vuote" o "micropartecipazioni".

CAPITOLO 1

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1. IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 E NEL CONTESTO DELLA LEGISLAZIONE PREVIGENTE IN MATERIA: INQUADRAMENTO E PREMESSE METODOLOGICHE

La l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) compendia all'art. 1, commi 611-615, molteplici disposizioni che si inseriscono nel percorso tracciato dal legislatore negli ultimi anni, volto sostanzialmente a perseguire il riordino e il ridimensionamento delle partecipazioni pubbliche a società. Il rinnovato interesse da parte del legislatore verso la materia delle partecipazioni societarie pubbliche volge verso un crescente, tendenziale sfavore nei confronti del fenomeno e mira, tanto a porre decisi limiti sul fronte della costituzione di nuove realtà, quanto a riordinare le esistenti. Ciò è stato indotto dal rilievo in termini più che altro quantitativi delle realtà societarie esistenti sul territorio nazionale ai vari livelli di governo, e dalla conseguente, ingente spesa a carico del sistema pubblico, nonché dalla sempre più impellente necessità di adeguare e conformare la disciplina interna al diritto comunitario.

In quest'ottica, nel corso del tempo, sono stati posti limiti alla costituzione di società partecipate sino a prevedere l'alienazione, lo scioglimento o la razionalizzazione di quelle esistenti, con particolare riferimento alla categoria delle società strumentali. L'obiettivo di contenimento è risultato assai arduo, tuttavia, in quanto il fenomeno delle società partecipate non è riconducibile a una disciplina omogenea. Da un lato, le società partecipate hanno diverse funzioni e sono riconducibili a molteplici categorie; dall'altro, sono disciplinate da diversi ordinamenti che mal si conciliano tra loro. Difatti, accanto al codice civile, che rimane la disciplina di riferimento, si sono affiancate numerose norme di rango pubblicistico susseguitesi in varie leggi statali, emanate nel corso degli anni, che hanno dato vita a un assetto normativo stratificato, tanto complesso quanto disomogeneo. Peraltro, in tale contesto legislativo occorre distinguere e individuare le norme applicabili, anche o solo, alle partecipazioni regionali. Invero, nel panorama vi sono norme che talora interessano esclusivamente le amministrazioni statali, talaltra i soli enti locali, ove si registra la maggiore proliferazione del fenomeno delle partecipazioni.

Con la legge di stabilità 2015, il legislatore ha assegnato alle amministrazioni non statali, in particolare, regioni, enti locali, camere di commercio, università e autorità portuali, il compito di redigere un piano di razionalizzazione delle società direttamente e indirettamente possedute entro il 31 marzo 2015: piano volto a perseguire il preciso obiettivo della *riduzione* delle stesse. Per conseguire efficacemente l'obiettivo il legislatore ha elencato una serie di criteri, utili all'individuazione delle società da eliminare o da accorpare. Accanto a criteri meramente oggettivi, vi sono criteri "soggettivi" che presuppongono e demandano direttamente all'ente l'elaborazione critica e valutativa a esito della quale decidere se addivenire alle soluzioni impartite.

In ragione di quanto sinora detto e, in particolare, della complessità che la materia rivela sul fronte normativo, il presente piano ambisce al perseguimento di una serie di obiettivi diversificati per quanto contigui e tra loro complementari. Infatti, oltre a obbedire a una precisa disposizione di legge, esso mira a fornire una più articolata e organica visione di sistema: prioritario presupposto di analisi metodologica per assumere iniziative consapevoli e ponderate. In tale prospettiva, si prenderanno in considerazione, non soltanto le norme contenute nella legge di stabilità 2015, ma anche le norme, tutt'ora vigenti, che, nel corso degli anni, si sono susseguite nell'ottica della riduzione delle società e del contenimento dei relativi costi. In questo modo, si è inteso sistematizzare le azioni, avvalendosi dei criteri dettati dalla recente legge di stabilità 2015, ma anche dei principi e criteri che emergono dalle disposizioni del recente passato.

Altresì, si intenderà fornire una visione, la più completa possibile, delle partecipazioni della Regione sia dirette che indirette, sia per il tramite di società partecipate che di altri soggetti aventi natura di ente funzionale o strumentale dell'amministrazione regionale, nel convincimento che solo un approccio "consolidato" possa dare un'idea precisa delle risorse pubbliche investite o immobilizzate nei vari settori di intervento. Si assumerà dunque una nozione ampia del concetto di "partecipazione", intendendo fare riferimento principalmente alle partecipazioni al capitale di società, ma non esclusivamente a esse. Tale scelta si giustifica per il fatto che vi sono partecipazioni

significative anche al patrimonio o al fondo di dotazione di soggetti aventi natura diversa da quella societaria, in armonia con il criterio della rilevanza della partecipazione regionale che deve essere osservato ai fini della definizione del perimetro del bilancio consolidato regionale, quale desumibile dallo specifico principio contabile applicato, di cui all'allegato 4 al d.lgs. n. 118/2011, concernente la riforma legata all'armonizzazione dei bilanci.

Il presente piano fornirà dunque dati numerici relativi a costi, dimensioni economiche e personale delle società partecipate regionali, nonché l'inquadramento giuridico delle stesse. I dati saranno sistematizzati e messi a confronto in modo da poter accedere a valutazioni comparative, in un'ottica programmatica.

Infine, deve sin d'ora rimarcarsi, come peraltro si vedrà più analiticamente nel cuore della trattazione, che quanto oggi espressamente esplicitato nel presente piano è frutto di una riflessione già concretamente avviata dalla Regione Friuli Venezia Giulia: basti dire che, solo nel corso dell'anno 2014, sono state poste in liquidazione tre società partecipate, all'esito di ponderate valutazioni.

1.2. LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015

Come anticipato, l'art. 1, comma 611, l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede che la Regione, a partire dall'1 gennaio 2015, avvii un processo di razionalizzazione delle proprie società a partecipazione diretta e indiretta ai fini della riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. Il successivo comma 612 specifica che il Presidente della Regione definisce e approva il piano operativo, tramite il quale sono individuate le modalità di razionalizzazione, i tempi e i risparmi conseguibili a seguito delle azioni programmate. Il piano approvato e corredato da una relazione tecnica deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione. Entro il 31 marzo 2016 deve essere predisposta una relazione sui risultati conseguiti.

Al fine di perseguire l'obiettivo della riduzione delle società, la legge di stabilità prevede che si possa ricorrere a liquidazione o cessione, a operazioni di fusione o di internalizzazione di funzioni di società che svolgano attività analoghe o, infine, di aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. E' raccomandato altresì il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. Per addivenire a tali epiloghi, il legislatore detta alcuni criteri, in particolare: l'art. 1, comma 611, lett. a), prevede l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali; la lettera b) contempla un criterio meramente oggettivo, che prescrive la «*soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*». Con riguardo alle lettere c) e d), sono previste operazioni di fusione e di internalizzazione di funzioni di società che svolgano attività analoghe e operazioni di aggregazione di società di servizi pubblici. In tali ultimi casi, il legislatore non individua specifici parametri a cui riferirsi e demanda ogni valutazione circa l'individuazione delle "attività analoghe" e la fattibilità delle auspiccate operazioni direttamente all'ente incaricato di formulare il piano di razionalizzazione.

D'interesse il comma 613 il quale prevede che «*le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*».

Infine, il comma 614 prevede che al piano siano applicabili le previsioni di cui all'art. 1, commi da 563 a 568-ter, l. 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Ciò significa che i dipendenti della società dismesse saranno ammessi di diritto alle procedure di mobilità previste dall'art. 1, commi da 563 a 568, l. n. 147/2013 e che, nel caso di scioglimento di una società, sarà possibile fruire di un regime fiscale più favorevole accordato nei termini dell'art. 1, comma 568 bis, l. n. 147/2013. Quest'ultima norma prevede altresì che, nel caso di vendita della società, dovrà esperirsi una procedura a evidenza pubblica.

1.3. IL PERIMETRO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE PER LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Tra le disposizioni che sottendono l'esigenza di una compiuta razionalizzazione delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni sono significative due norme cardine, tutt'ora vigenti: l'una, emanata nell'anno 2006, ha limitato la capacità d'agire delle società strumentali e ha vincolato l'autonomia statutaria delle stesse (il riferimento è all'art. 13 d.l. n. 223/2006, c.d. "decreto Bersani"). L'altra, da ritenersi una vera norma principio, peraltro richiamata e fatta salva dalla legge di stabilità 2015, ha posto le prime basi per una razionalizzazione, attraverso la ricognizione delle attività delle società pubbliche, da considerarsi consentite (art. 3, commi 27-29, l. n. 244/2007).

Come noto, l'art. 13 d.l. n. 223/2006 ha definito le società strumentali quali società a capitale interamente pubblico o misto, che producono beni e servizi strumentali all'attività delle amministrazioni socie o che svolgono funzioni amministrative delle stesse amministrazioni partecipanti. Trattasi di società con oggetto sociale esclusivo, collocate fuori dal mercato, in ragione del divieto di operare a favore di soggetti diversi dagli enti soci, nemmeno tramite procedura a evidenza pubblica. Esse costituiscono una sorta di "*longa manus*" delle amministrazioni e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. In merito a tale ultimo divieto, la Corte costituzionale ha precisato che esso è volto a evitare che le società in questione svolgano indirettamente, attraverso proprie partecipazioni o articolazioni, le attività loro precluse. La disposizione vieta loro non di detenere qualsiasi partecipazione o di aderire a qualsiasi ente, ma solo di detenere partecipazioni in società o enti che operino in settori preclusi alle società stesse¹. Tale ultima disposizione conserva tutt'oggi validità al fine di individuare, a mezzo delle attività esercitate, le società indirettamente possedute che debbono essere dismesse.

Parimenti, secondo l'art. 3, commi 27-29, l. 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) le amministrazioni non possono costituire, né mantenere, la partecipazione in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. La norma esclude dal divieto le partecipazioni a società che producono servizi di interesse generale, da intendersi come servizi pubblici, società di cui è sempre ammessa la costituzione e il mantenimento.

L'ambito d'applicazione dell'art. 13 d.l. n. 223/2006 ha come sole destinatarie le società che erogano servizi strumentali alle amministrazioni socie, ponendo precise limitazioni alla loro capacità d'agire, mentre l'art. 3, commi 27-29, l. 24 dicembre 2007 n. 244 circoscrive, in via generale, l'ambito di attività consentito alle società partecipate da enti pubblici.

In entrambi i casi, tuttavia, il legislatore ha previsto che le società cedano a terzi le partecipazioni vietate o scorporino le attività non consentite, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica. E' pertanto imposto un vero e proprio dovere di dismissione delle attività vietate.

Entrambe le norme sanciscono che le società partecipate pubbliche possono soltanto produrre beni e servizi strumentali all'attività delle amministrazioni socie o comunque strettamente necessari all'attività istituzionale. Tali norme, tutt'ora vigenti, hanno indubbio valore di principio, in quanto presuppongono che l'agire privatistico di una pubblica amministrazione possa pregiudicare il mercato e la concorrenza. La *ratio* di tali previsioni restrittive si ravvisa nella finalità di assicurare che le società pubbliche che svolgono tali servizi non approfittino del vantaggio che a esse deriva dal particolare rapporto con le amministrazioni socie, operando sul mercato, ma concentrino il proprio operato esclusivamente nell'attività amministrativa svolta per le medesime amministrazioni pubbliche. In altri termini, ciò che può essere reperito sul mercato e che non è strettamente necessario all'attività propria della pubblica amministrazione non può formare oggetto di attività di società pubblica. Di qui, la necessità di limitare l'agire imprenditoriale in forma societaria ai soli fini del perseguimento delle finalità istituzionali.

Il rigore di tale impostazione è mitigato dal fatto che le società che gestiscono servizi pubblici sono escluse dalle restrizioni suddette. L'attività di tali ultime società è rivolta a produrre servizi atti a soddisfare non soltanto un'utilità per la pubblica amministrazione, ma anche di soddisfare in via diretta esigenze e bisogni di una intera collettività².

¹ Corte costituzionale, sentenza n. 326/2008.

² Ha ribadito tale distinzione anche la Corte costituzionale, laddove ha affermato che l'art. 13 d.l. 223/2006 rimarca la «distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica e attività d'impresa di enti pubblici. L'una e l'altra possono essere

In tale quadro si rileva anzitutto che il primo criterio posto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 611, lett. a), ponendosi in un'ottica di continuità, ribadisce quanto già previsto dalle norme anzidette. Infatti all'ente è richiesta "l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Il criterio dovrà pertanto essere interpretato e applicato anche alla luce della *ratio* alla quale sono ispirate le norme previgenti, anche a protezione del mercato e della concorrenza. Inoltre, la clausola di salvezza riferita all'art. 3, comma 27, l. n. 244/2007 sembra deporre nel senso dell'esclusione dall'ambito di applicazione del suddetto criterio delle società che erogano servizi pubblici, in quanto la norma, da ultimo citata, ne consente in ogni caso la costituzione e il mantenimento in quanto forniscono servizi per l'intera collettività.

Peraltro, come anticipato in premessa e come meglio si vedrà nel prosieguo della trattazione, le società partecipate dalla Regione Friuli Venezia Giulia rivelano una connotazione peculiare in quanto la valutazione circa l'indispensabilità al perseguimento delle proprie finalità istituzionali deve necessariamente tenere conto che le società hanno un rapporto di forte strumentalità con gli interessi regionali fin dall'origine, in forza della loro genesi legislativa: è il legislatore dunque che, in prima battuta, ha individuato finalità e interessi pubblici che la costituzione o l'adesione alla società partecipata mirano a conseguire.

1.4. IL FOCUS SULLE PERDITE DI ESERCIZIO

L'art. 6, comma 19, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 prevede che, salvo quanto previsto dall'art. 2447 c.c., le pubbliche amministrazioni non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. La norma consente trasferimenti solo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Secondo il comma successivo (comma 20), tali disposizioni restrittive non si applicano in via diretta alle regioni, per le quali costituiscono disposizioni di principio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Ciononostante il legislatore regionale ha fatto propria tale disposizione, riproponendone i contenuti nel testo dell'art. 11, l.r. n. 10/2012.

Ancora, l'art. 1, comma 555, l. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto un vero e proprio obbligo di liquidazione per le società diverse da quelle che svolgono servizi pubblici locali che, a decorrere dall'esercizio 2017, registrino perdite di esercizio per quattro dei cinque esercizi precedenti. Al ricorrere del presupposto, la liquidazione deve intervenire entro sei mesi dall'approvazione dell'ultimo bilancio. In mancanza, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

A fronte dell'importanza di tale ultima prescrizione, anche in ragione della sua oggettività, nonostante la legge ne stabilisca l'operatività, a partire dall'anno 2017, si è ritenuto sin d'ora di assumerlo quale criterio ai fini del presente piano per il monitoraggio dei risultati di bilancio che possano determinare future dismissioni. A tal riguardo, preme anticipare che l'unica società a partecipazione diretta che, allo stato, avrebbe riportato una perdita strutturata è già stata posta in liquidazione nel corso dell'anno 2014.

1.5. IL GENERALE OBIETTIVO DI CONTENIMENTO DEI COSTI

Rispetto al tema del contenimento dei costi si registrano numerosi interventi del legislatore nel corso del tempo. Da ultimo, anche l'art. 1, comma 611, lettera e), della legge di stabilità 2015 impone «il contenimento dei

svolte attraverso società di capitali, ma le condizioni di svolgimento sono diverse. Nel primo caso vi è attività amministrativa, di natura finale o strumentale, posta in essere da società di capitali che operano per conto di una pubblica amministrazione. Nel secondo caso, vi è erogazione di servizi rivolta al pubblico (consumatori o utenti), in regime di concorrenza». (Corte costituzionale, sentenza n. 326/2008). L'art. 13 d.l. 223/2006 mira dunque a disciplinare il primo tipo e cioè le società che operano per la pubblica amministrazione socia e non per il pubblico mentre il secondo tipo riguarda le società che erogano servizi pubblici a una utenza indeterminata e si qualificano come imprese a tutti gli effetti. Queste ultime non sono soggette alle limitazioni previste dalla succitata norma. Ha escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 13 d.l. n. 223/2006 il settore dei servizi pubblici locali anche Consiglio di Stato (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 7 luglio 2009, soc. A. e altri, n. 4346).

costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni».

Già nell'anno 2006, il legislatore ha dettato in materia una norma applicabile alle sole regioni: l'art. 1, comma 721, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Essa, ai fini del contenimento della spesa pubblica, ha prescritto alle regioni di adottare «*disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative*».

Successivamente, l'art. 6, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 ha previsto una riduzione pari al 10% del compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli del collegio sindacale, a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio, successiva alla data di entrata in vigore della norma. La Regione Friuli Venezia Giulia ha già provveduto alla decurtazione dei compensi suddetti nella misura prevista, in occasione dei rinnovi dei predetti organi.

Nella medesima prospettiva, l'art. 1, comma 554, l. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio 2015, le società strumentali che abbiano conseguito un risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Nondimeno, il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa, ai fini della revoca degli amministratori. Tale disposizione, tuttavia, non si applica laddove l'ente abbia predisposto un piano di risanamento preventivamente approvato. Sotto questo prospetto, la Regione Friuli Venezia Giulia non registra casi in cui la norma in discorso avrebbe dovuto applicarsi, in quanto l'unica società che, allo stato, avrebbe esibito tre esercizi negativi è già stata posta in liquidazione.

Ancora, il d.l. n. 90/2014 ha modificato l'art. 4, comma 4, d.l. 6 luglio 2012, n. 95 e ha così previsto che i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle Regioni che abbiano conseguito, nell'anno 2011, un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato (cd. società strumentali) dovranno essere composti da non più di tre membri e il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non potrà superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, dovranno essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Anche per tali società, si applica quanto previsto *supra* con riguardo ai compensi.

In conclusione, occorre ribadire che le prescrizioni applicabili e rinvenibili dalle norme anzidette sono state assunte dal presente piano quali parametri di riferimento, al fine di operare anche *pro futuro* una sistemica opera di razionalizzazione e contenimento dei costi.

1.6 LA MOBILITÀ DEL PERSONALE

La l. 190/2014 detta alcune disposizioni finalizzate alla ricollocazione del personale delle società partecipate, coinvolto nei processi di riorganizzazione previsti dal presente Piano.

In particolare, l'art. 1, comma 614, l. 190/2014 prevede che nell'attuazione dei piani di razionalizzazione si applichino le disposizioni di cui all'art. 1, commi 563-568 *ter*, l. 27 dicembre 2013, n. 147, volte consentire la mobilità del personale tra società partecipate.

Anzitutto, in via generale, la legge prevede che possano essere stipulati accordi di mobilità tra le società partecipate (art. 1, comma 563, l. 147/2013). Tali accordi disciplinano veri e propri processi di mobilità del rispettivo personale in ragione del corrispondente fabbisogno, per finalità di risanamento economico, finanziario e di riorganizzazione dei servizi. I processi di mobilità programmati sono attivati senza la necessità del consenso del lavoratore e sono preceduti da informativa alle rappresentanze sindacali. Il transito da una società all'altra è regolato dall'art. 2112 c.c. ed è vietata la mobilità che comporti il trasferimento del personale delle società pubbliche alle dipendenze di pubbliche amministrazioni. L'amministrazione controllante adotta atti di indirizzo volti

a favorire i processi di mobilità rispetto all'avvio di nuove procedure di reclutamento da parte delle stesse società (art. 1, comma 564, l. 147/2013).

In secondo luogo, sono previste procedure di mobilità per eccedenza di personale, attivabili nei casi espressamente previsti dalla legge. Laddove le società rilevino eccedenze di personale, devono anzitutto informare le rappresentanze sindacali circa il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedenti non possono essere ripristinate in organico mediante nuove assunzioni. A seguito dell'informativa, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza, mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro nell'ambito della stessa società o presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali (cfr. art. , comma 565-566, l. 147/2013) . Per la gestione delle eccedenze, gli enti controllanti e le società partecipate possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali, al fine di consentire la mobilità anche tra società "omogenee" aventi sede in aree regionali diverse (cfr. art. 1, comma 567, l. 147/2013). L'art. ,5 comma 2, d.l. 90/2014 ha previsto che le procedure di cui ai commi 566 e 567 l. 147/2014 si concludano rispettivamente entro sessanta e novanta giorni dall'avvio. Entro i successivi quindici giorni il personale coinvolto è legittimato a presentare istanza per la ricollocazione, in via subordinata, con una qualifica inferiore, nella stessa società o in altra società (cfr. art. 1, comma 567 bis, l. 147/2013).

Le operazioni di mobilità danno luogo a benefici di carattere fiscale. Le società con esuberi, che provvedono a trasferire il personale ad altra società pubblica, possono contribuire al costo relativo al trattamento economico con una quota non superiore al 30%. Le somme corrisposte a tale titolo dalla società cedente alla cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (cfr. art. 1, comma 568, l. 147/2013).

Nel caso di scioglimento delle società, secondo quanto previsto dal piano di razionalizzazione i dipendenti della società in liquidazione sono ammessi di diritto a tutte le procedure di mobilità descritte (cfr. art. 1, comma 568 bis, lett. a), l. 147/2013).

Infine, il personale che, anche a seguito dell'esperimento delle procedure di mobilità, continui a risultare privo di occupazione, ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni (cfr. art. ,1 comma 568 ter, l. 147/2013).

In argomento, si ricorda peraltro che l'art. 14, comma 2, l.r. n. 10/2012 aveva già previsto l'attivazione, su iniziativa della Regione, di meccanismi di mobilità del personale delle società controllate in via diretta e indiretta dalla Regione stessa. Queste ultime, prima di accedere al mercato, devono infatti verificare in via preliminare l'eventuale disponibilità di soggetti idonei nell'ambito delle altre società controllate, nel rispetto dei contratti di lavoro.

CAPITOLO 2 IL SISTEMA REGIONE OGGI

2.1.NATURA GIURIDICA DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRECTE

Tabella 1 - Natura giuridica delle partecipate dirette della Regione FVG

Ragione Sociale della partecipata diretta	Natura Giuridica
AEROPORTO FRIULI - VENEZIA GIULIA S.P.A.	Società per azioni con socio unico
AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA MONTAGNA - AGEMONT S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	Società per azioni con socio unico
ARES - AGENZIA REGIONALE PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE SOC. A R. L. UNIPERSONALE - IN LIQUIDAZIONE	Società a responsabilità limitata con unico socio
BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA "BANCA ETICA" O "BPE".	Società cooperativa
CONSORZIO INNOVA FVG	Ente pubblico economico
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI TOLMEZZO	Ente pubblico economico
ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	Società consortile per azioni
FIERA TRIESTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Società per azioni
FINANZIARIA MC S.P.A.	Società per azioni
FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER AZIONI - FRIULIA - S.P.A.	Società per azioni
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.	Società per azioni con socio unico
GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Società per azioni
INFORMEST	Associazione
INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.	Società per azioni con socio unico
LEGNO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Società cooperativa
POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	Società consortile per azioni
SOCIETA' FERROVIE UDINE - CIVDALE S. A R.L.	Società a responsabilità limitata con unico socio

Si evidenzia che le seguenti partecipate risultano incluse nell'elenco ISTAT, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 210 del 10 settembre 2014:

- nella sezione relativa a "Enti e Istituzioni di ricerca", sono inserite "Elettra Sincrotrone Trieste SCpA - [con controllo di Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste]" e "Finanziaria MC SpA";
- nella sezione relativa a "Altre amministrazioni locali", è inserita Insiel-informatica per il sistema degli enti locali SpA

L'inserimento nell'elenco ISTAT comporta l'applicazione di norme più stringenti, per le quali si rimanda alla Circolare del MEF del 2 febbraio 2015, n. 8.

Figura 1 - Natura giuridica delle partecipate dirette della Regione FVG




Tabella 2 - Natura giuridica delle partecipate indirette della Regione FVG

Partecipata diretta	Ragione Sociale della partecipata indiretta	Natura Giuridica
AEROPORTO FVG SPA	A.F.V.G. SECURITY S.R.L.	Società a responsabilità limitata con unico socio
	"MIDTRAVEL S.R.L." A SOCIO UNICO	Società a responsabilità limitata con unico socio
	SOGEPAR SOCIETA' GESTIONE PARCHEGGI REGIONALI SRL	Società a responsabilità limitata con unico socio
	AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	Società consortile per azioni
AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA MONTAGNA - AGEMONT SPA IN LIQUIDAZIONE	AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO INDUSTRIALE DEL COLTELLO - SOCIETA' CONSORTILE A R. L.	Società consortile a responsabilità limitata
	CENTRO INTERNAZIONALE DI RICERCA PER LA MONTAGNA - CIRMONT S.CONS. A R.L. IN SIGLA CIRMONT S.CONS. A R.L. - IN LIQUIDAZIONE -	Società consortile a responsabilità limitata
	CENTRO RICERCHE PLAST-OPTICA S.P.A. O BREVEMENTE C.R.P. S.P.A.	Società per azioni
	EUROLEADER S.C.R.L.	Società consortile a responsabilità limitata
	FRIULMONT SOC. CONS. A R.L.	Società consortile a responsabilità limitata
	IMQ CLIMA CENTRO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA AGEMONT S.P.A.	Società per azioni
	LEGNOLANDIA S.R.L.	Società a responsabilità limitata
	MARMAX S.R.L.	Società a responsabilità limitata
	OPEN LEADER S. CONS. A R.L.	Società consortile a responsabilità limitata
TORRE-NATISONE GAL. SOC.CONS.A R.L.	Società consortile a responsabilità limitata	
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI TOLMEZZO - COSINT	CARNIA WELCOME SOC. CONS. A R.L.	Società consortile a responsabilità limitata
	CARNIACQUE S.P.A.	Società per azioni
ELETTRA-SINCROTRONE	CONSORZIO ENERGIA CONFINDUSTRIA	Consorzio con attività esterna
	KYMA S.R.L.	Società a responsabilità limitata
FINANZIARIA MC SPA	BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.	Società per azioni
POLO TECNOLOGICO PN	COMET S.C.R.L.	Società consortile a responsabilità limitata
	CONSORZIO KEYMEC S.R.L. IN SIGLA KEYMEC S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	Società consortile a responsabilità limitata
	FABBRICA MODELLO DI PORDENONE S.R.L.	Società a responsabilità limitata
INFORMEST	INFORMEST CONSULTING S.R.L.	Società a responsabilità limitata con unico socio
FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA FRIULIA SPA	BIC INCUBATORI FVG S.P.A.	Società per azioni con socio unico
	FINANZIARIA MC S.P.A.	Società per azioni
	FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER AZIONI - FRIULIA - S.P.A.	Società per azioni
	FINEST S.P.A.	Società per azioni
	FRIULIA VENETO SVILUPPO S.G.R. S.P.A.	Società per azioni
	INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A.	Società per azioni
	SOCIETA' ALPE ADRIA SPA	Società per azioni
SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)	Società per azioni	
AGENZIA REGIONALE PROMOTUR	CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI IN BREVE CONAI	Consorzio
	BANCA DI UDINE CREDITO COOPERATIVO-SOCIETA' COOPERATIVA	Società cooperativa
	CARNIA WELCOME SOC. CONS. A R.L.	Società consortile a responsabilità limitata
	CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO,DI SELLA NEVEA EDEL PASSO PRAMOLLO - SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Società consortile a responsabilità limitata
	CONSORZIO SERVIZI TURISTICI - FORNI DI SOPRA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Società consortile a responsabilità limitata
	PIANCAVALLO - DOLOMITI FRIULANE - S. CONS. R.L.	Società consortile a responsabilità limitata
	SECAB SOCIETA' COOPERATIVA	Società cooperativa
	SOCIETA' COOPERATIVA IDROELETTRICA DI FORNI DI SOPRA-SOC. COOP. A R.L.	Società cooperativa
ENTE PARCO NATURALE DELLE DOLOMITI FRIULANE	PIANCAVALLO - DOLOMITI FRIULANE - S. CONS. R.L.	Società consortile a responsabilità limitata
ENTE PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE	OPEN LEADER S. CONS. A R.L.	Società consortile a responsabilità limitata
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSÄ	CENTRO DI RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN AGRICOLTURA (CRITA) SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Società consortile a responsabilità limitata
	ERSÄGRICOLA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE -	Società a responsabilità limitata con unico socio
ENTE ZONA INDUSTRIALE TRIESTE - EZIT	FIERA TRIESTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Società per azioni
	TCD - TRIESTECITTA' DIGITALE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Società a responsabilità limitata
	TRIESTE COFFEE CLUSTER S.R.L.	Società consortile a responsabilità limitata
AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO FVG - TURISMO FVG	CARNIA WELCOME SOC. CONS. A R.L.	Società consortile a responsabilità limitata
	CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO,DI SELLA NEVEA EDEL PASSO PRAMOLLO - SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Società consortile a responsabilità limitata
	CONSORZIO SERVIZI TURISTICI - FORNI DI SOPRA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Società consortile a responsabilità limitata
	CONSORZIO SERVIZI TURISTICI ALTO FRIULI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	Società consortile a responsabilità limitata
	EUROLEADER S.C.R.L.	Società consortile a responsabilità limitata
	G.I.T. GRADO IMPIANTI TURISTICI SPA	Società per azioni
	GORIZIA E L'ISONTINO	Consorzio con attività esterna
	LIGNANO SABBIAADORO GESTIONI S.P.A.	Società consortile per azioni
	OPEN LEADER S. CONS. A R.L.	Società consortile a responsabilità limitata
	PIANCAVALLO - DOLOMITI FRIULANE - S. CONS. R.L.	Società consortile a responsabilità limitata

Figura 2 - Natura giuridica delle partecipate indirette della Regione FVG






Figura 3 - Natura giuridica delle partecipate dirette e indirette della Regione FVG



Il numero delle società riportate dal presente grafico conteggia solo una volta la natura giuridica di Friulia SpA, Finanziaria MC SpA e Fiera Trieste SpA, in quanto tali società risultano essere sia partecipate dirette che partecipate indirette.

Si coglie l'occasione per fornire, nella pagina che segue, una rappresentazione grafica delle società partecipate dirette, prese in considerazione rispetto alle priorità strategiche valorizzate dal Piano strategico 2014-2018 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Figura 4 – Priorità strategiche del Piano strategico della Regione 2014-2018



2.2. IL SISTEMA REGIONE OGGI: LE PARTECIPAZIONI DIRETTE


Alla data odierna, la Regione Friuli Venezia Giulia detiene partecipazioni in una serie di soggetti dalla forma giuridica diversa (società, associazioni, enti, ecc.), attraverso i quali, nel corso degli anni, si è andata via via palesando l'azione regionale di intervento nei vari settori di attività.

La Regione partecipa direttamente, sia a società, sia a soggetti aventi natura diversa da quella societaria, quali associazioni e consorzi.

Nello specifico, la Regione detiene attualmente partecipazioni dirette in quattordici società, un' associazione e due consorzi enti pubblici economici.

La situazione attuale può essere così graficamente rappresentata:

Figura 5 - Partecipazioni regionali dirette in società e in soggetti di natura diversa da quella societaria



2.2.1. LE PARTECIPATE DIRETTE – DIMENSIONI ECONOMICHE

Nelle pagine che seguono verranno analizzati alcuni dati che possano dare evidenza, sia del patrimonio immobilizzato presso le società e i soggetti di natura diversa da quella societaria a partecipazione diretta, sia del peso che essi rivestono, anche in termini occupazionali.

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI

Sono stati quindi presi in considerazione dati contabili, quali capitale sociale o fondo di dotazione per i soggetti diversi dalle società, patrimonio netto e risultato d'esercizio, nonché i dati relativi al personale, espressi in unità e relativo costo. Tutte le informazioni sono state desunte dai documenti contabili delle società analizzate e più precisamente dagli ultimi bilanci consuntivi disponibili, al 31/12/2013 o al 30/06/2014.

La tabella seguente intende dare evidenza delle principali grandezze e dei risultati desumibili direttamente dai prospetti di bilancio relativi alle partecipazioni dirette.

Tabella 3 - Principali dati contabili riferiti alle partecipate dirette

Ragione sociale	Chiusura Bilancio	Patrimonio Netto	Totale Attivita	Valore Produzione	Fatturato	Risultato Esercizio
AEROPORTO FRIULI - VENEZIA GIULIA S.P.A.	31/12/2013	4.728.481,00	16.602.409,00	16.060.472,00	13.675.096,00	43.020,00
AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA MONTAGNA - AGEMONT S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	30/06/2014	1.905.692,00	2.426.315,00	7.579,00	6.902,00	-435.712,00
ARES - AGENZIA REGIONALE PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE SOC. A R. L. UNIPERSONALE - IN LIQUIDAZIONE	31/12/2013	147.346,00	429.815,00	218.497,00	76.287,00	-43.556,00
BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA "BANCA ETICA" O "BPE".	31/12/2013	61.320.703,00	-	-	-	1.327.789,00
ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	31/12/2013	47.585.988,00	172.412.272,00	55.794.529,00	575.371,00	245.596,00
FIERA TRIESTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	31/12/2013	485.628,00	2.641.993,00	4.423,00	0,00	-617.473,00
FINANZIARIA MC S.P.A.	31/12/2013	47.927.236,00	47.974.400,00	73.854,00	0,00	-68.225.784,00
FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER AZIONI - FRIULIA - S.P.A.	30/06/2014	733.844.272,00	745.113.839,00	1.450.491,00	898.784,00	-35.321.723,00
FVG STRADE S.p.a.	31/12/2013	10.789.151,00	182.296.956,00	39.240.405,00	11.476.068,00	131.910,00
GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	31/12/2013	516.858,00	1.842.104,00	682.274,00	682.274,00	0,00
INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.	31/12/2013	30.483.623,00	97.315.136,00	88.716.563,00	84.884.650,00	2.285.814,00
LEGNO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	31/12/2013	22.657,00	1.574.761,00	1.563.226,00	1.533.890,00	-30.882,00
POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	31/12/2013	1.091.825,00	12.497.722,00	1.930.190,00	869.936,00	5.939,00
SOCIETA' FERROVIE UDINE CIVIDALE Srl	31/12/2013	585.214,00	25.749.165,00	7.049.695,00	2.768.994,00	-264.455,00
CONSORZIO INNOVA FVG	31/12/2013	9.104.347,00	9.108.249,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI TOLMEZZO	31/12/2013	10.498.438,00	65.534.093,00	6.569.779,00	3.269.671,00	283.362,00
INFORMEST	31/12/2013	9.559.345,00	14.089.650,00	3.865.394,00	2.855.509,00	0,00
totale report:		970.596.804,00	1.397.608.879,00	223.227.371,00	123.573.432,00	-100.616.155,00

La tabella che segue analizza il portafoglio delle partecipazioni regionali alla data di chiusura dell'ultimo esercizio. Le quote di partecipazione indicate si riferiscono alla situazione esistente alla data di chiusura del bilancio cui i valori si riferiscono. Tali quote quindi non tengono in considerazione gli aumenti di capitale di Friulia SpA e Finanziaria MC SpA, avvenuti nel corso del 2014/inizio 2015, che hanno portato le quote di partecipazione, rispettivamente, a 78,20% e 38,68%.

Tabella 4 - Portafoglio delle partecipate dirette


Ragione sociale	Quota	Patrimonio netto	Quota Patrimonio Netto	% partecipazione rispetto al tot. portafoglio	Capitale sociale	Quota Capitale sociale	% partecipazione rispetto al tot. portafoglio
AEROPORTO FRIULI - VENEZIA GIULIA S.P.A.	100,00%	4.728.481,00	4.728.481,00	0,71%	5.644.561,00	5.644.561,00	1,45%
AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA MONTAGNA - AGEMONT S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	100,00%	1.905.692,00	1.905.692,00	0,29%	3.275.547,00	3.275.547,00	0,84%
ARES - AGENZIA REGIONALE PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE SOC. A R. L. UNIPERSONALE - IN LIQUIDAZIONE	100,00%	147.346,00	147.346,00	0,02%	100.000,00	100.000,00	0,03%
BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA "BANCA ETICA" O "BPE".	0,09%	61.320.703,00	57.641,46	0,01%	46.601.993,00	43.805,87	0,01%
ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	37,63%	47.585.988,00	17.906.607,28	2,69%	47.632.663,00	17.924.171,09	4,61%
FIERA TRIESTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	0,47%	485.628,00	2.282,45	0,00%	3.000.000,00	14.100,00	0,00%
FINANZIARIA MC S.P.A.	25,42%	47.927.236,00	12.183.103,39	1,83%	116.086.656,00	29.509.227,96	7,59%
FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER AZIONI - FRIULIA - S.P.A.	77,76%	733.844.272,00	570.637.305,91	85,70%	370.782.706,00	288.320.632,19	74,16%
FVG STRADE S.p.a.	100,00%	10.789.151,00	10.789.151,00	1,62%	10.300.000,00	10.300.000,00	2,65%
GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	99,75%	516.858,00	515.565,86	0,08%	513.647,00	512.362,88	0,13%
INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.	100,00%	30.483.623,00	30.483.623,00	4,58%	17.766.250,00	17.766.250,00	4,57%
LEGNO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	1,02%	22.657,00	231,10	0,00%	51.768,00	528,03	0,00%
POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	51,75%	1.091.825,00	565.019,44	0,08%	1.385.826,00	717.164,96	0,18%
SOCIETA' FERROVIE UDINE CIVIDALE Srl	100,00%	585.214,00	585.214,00	0,09%	119.000,00	119.000,00	0,03%
CONSORZIO INNOVA FVG	100,00%	9.104.347,00	9.104.347,00	1,37%	9.104.347,00	9.104.347,00	2,34%
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI TOLMEZZO*	8,31%	10.498.438,00	872.420,20	0,13%	145.395,00	12.082,32	0,00%
INFORMEST*	56,47%	9.559.345,00	5.398.162,12	0,81%	9.559.345,00	5.398.162,12	1,39%
totale portafoglio		970.596.804,00	665.882.193,21	100,00%	642.069.704,00	388.761.942,42	100,00%

* Fondo di dotazione

Dai dati sopra evidenziati deriva che la quota di spettanza della Regione, relativa al patrimonio netto complessivo delle partecipazioni dirette, è pari a 665.882.193,21 euro, mentre il valore nominale della partecipazione al capitale sociale ammonta a 388.761.942,42 euro. La partecipazione più significativa è quella detenuta in Friulia SpA, mentre ce ne sono altre, quali quelle detenute in Legno Servizi Scarl e Fiera Trieste SpA, quest'ultima già in liquidazione, che sono irrilevanti

Il grafico sotto riportato sintetizza il peso, in termini di patrimonio netto posseduto dalla Regione, di ogni singola partecipata diretta, rispetto al totale.

Figura 6 - Incidenza della quota di patrimonio netto di ogni partecipata diretta, rispetto al totale del portafoglio



Se si analizza la situazione delle partecipazioni nelle quali la Regione detiene il controllo, in quanto possiede quote in misura superiore al 50%, emerge che il patrimonio netto complessivo di tali partecipazioni ammonta a 634.859.907,32 euro, mentre il valore del capitale sociale è pari a 341.258.027,14 euro.

Tabella 5– Partecipate dirette superiori al 50%

Ragione sociale	Chiusura Bilancio	Quota	Quota Patrimonio Netto	Quota Capitale sociale
AEROPORTO FRIULI - VENEZIA GIULIA S.P.A.	31/12/2013	100,00%	4.728.481,00	5.644.561,00
AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA MONTAGNA - AGEMONT S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	30/06/2014	100,00%	1.905.692,00	3.275.547,00
ARES - AGENZIA REGIONALE PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE SOC. A R. L. UNIPERSONALE - IN LIQUIDAZIONE	31/12/2013	100,00%	147.346,00	100.000,00
FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER AZIONI - FRIULIA - S.P.A.	30/06/2014	77,76%	570.637.305,91	288.320.632,19
FVG STRADE S.p.a.	31/12/2013	100,00%	10.789.151,00	10.300.000,00
GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	31/12/2013	99,75%	515.565,86	512.362,88
INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.	31/12/2013	100,00%	30.483.623,00	17.766.250,00
POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	31/12/2013	51,75%	565.019,44	717.164,96
SOCIETA' FERROVIE UDINE CIVIDALE Srl	31/12/2013	100,00%	585.214,00	119.000,00
CONSORZIO INNOVA FVG	31/12/2013	100,00%	9.104.347,00	9.104.347,00
INFORMEST*	31/12/2013	56,47%	5.398.162,12	5.398.162,12
totale portafoglio:			634.859.907,32	341.258.027,14

*Fondo di dotazione

Di queste undici partecipazioni dirette, nelle quali la Regione detiene il controllo, otto sono totalitarie, in quanto possedute al 100% o quasi, come Gestione Immobili FVG (99,75%).

Tabella 6 – Partecipate dirette totalitarie

Ragione sociale	Chiusura Bilancio	Quota	Quota Patrimonio Netto	Quota Capitale sociale
GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	31/12/2013	99,75%	515.565,86	512.362,88
AEROPORTO FRIULI - VENEZIA GIULIA S.P.A.	31/12/2013	100,00%	4.728.481,00	5.644.561,00
AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA MONTAGNA - AGEMONT S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	30/06/2014	100,00%	1.905.692,00	3.275.547,00
ARES - AGENZIA REGIONALE PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE SOC. A R. L. UNIPERSONALE - IN LIQUIDAZIONE	31/12/2013	100,00%	147.346,00	100.000,00
FVG STRADE S.p.a.	31/12/2013	100,00%	10.789.151,00	10.300.000,00
INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.	31/12/2013	100,00%	30.483.623,00	17.766.250,00
SOCIETA' FERROVIE UDINE CIVIDALE Srl	31/12/2013	100,00%	585.214,00	119.000,00
CONSORZIO INNOVA FVG	31/12/2013	100,00%	9.104.347,00	9.104.347,00
totale portafoglio:			58.259.419,86	46.822.067,88

Rispetto alle partecipazioni dirette totalitarie evidenziate sopra, ve ne sono tre che sono già state poste in liquidazione nel corso dell'anno 2014.

Tabella 7 – Partecipate totalitarie dirette in liquidazione

Ragione sociale	Chiusura Bilancio	Quota	Quota Patrimonio Netto	Quota Capitale sociale
GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	31/12/2013	99,75%	515.565,86	512.362,88
AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA MONTAGNA - AGEMONT S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	30/06/2014	100,00%	1.905.692,00	3.275.547,00
ARES - AGENZIA REGIONALE PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE SOC. A R. L. UNIPERSONALE - IN LIQUIDAZIONE	31/12/2013	100,00%	147.346,00	100.000,00
totale portafoglio:			2.568.603,86	3.887.909,88

Sono invece quattro le micro-partecipazioni detenute, in cui la quota di possesso è inferiore al 10%, di cui una, Fiera Trieste SpA, già posta in liquidazione.

Tabella 8– Micro-partecipazioni

Ragione sociale	Chiusura Bilancio	Quota	Quota Patrimonio Netto	Quota Capitale sociale
BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA "BANCA ETICA" O "BPE".	31/12/2013	0,09%	57.641,46	43.805,87
FIERA TRIESTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	31/12/2013	0,47%	2.282,45	14.100,00
LEGNO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	31/12/2013	1,02%	231,10	528,03
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI TOLMEZZO*	31/12/2013	8,31%	872.420,20	12.082,32
totale portafoglio:			932.575,21	70.516,23

*Fondo di dotazione

Nelle tabelle che seguono viene data evidenza delle variazioni intercorse negli ultimi due esercizi al patrimonio netto e al risultato d'esercizio.

Per quanto riguarda i due consorzi, Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo (d'ora innanzi, per brevità, COSINT) e Consorzio Innova FVG, viene preso in considerazione unicamente l'esercizio 2013, in quanto la Regione, nel corso dell'anno 2013, ha conferito al COSINT l'intera sua quota di partecipazione nella società Agemont Immobiliare Srl a socio unico, a fronte dell'emissione di 234 nuove quote consortili con diritto di voto limitato alle assemblee straordinarie a essa stessa riservate, così come stabilito dall'art. 3, l.r. n. 17/2011. Per quanto riguarda il Consorzio Innova FVG, pur se costituito in data 24 aprile 2013, l'operatività è iniziata nel corso dell'anno 2014, con la fusione per incorporazione di Agemont Centro di Innovazione Tecnologica Srl in Consorzio Innova FVG.

Tabella 9 – Dinamica del patrimonio netto

Ragione sociale	2013			2012			Variazione patrimonio netto 2012-2013	Variazione assoluta Quota patrimonio netto 2012-2013	Variazione % Quota patrimonio netto 2012-2013
	Quota	Patrimonio netto	Quota Patrimonio Netto	Quota	Patrimonio netto	Quota Patrimonio netto			
AEROPORTO FRIULI - VENEZIA GIULIA S.P.A.	100,00%	4.728.481,00	4.728.481,00	100,00%	4.685.461,00	4.685.461,00	43.020,00	43.020,00	0,92%
AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA MONTAGNA - AGEMONT S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	100,00%	1.905.692,00	1.905.692,00	100,00%	2.341.405,00	2.341.405,00	-435.713,00	-435.713,00	-18,61%
ARES - AGENZIA REGIONALE PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE SOC. A R. L. UNIPERSONALE - IN LIQUIDAZIONE	100,00%	147.346,00	147.346,00	100,00%	190.902,00	190.902,00	-43.556,00	-43.556,00	-22,82%
BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA "BANCA ETICA" O "BPE".	0,09%	61.320.703,00	57.641,46	0,09%	54.088.087,00	50.842,80	7.232.616,00	6.798,66	13,37%
ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	37,63%	47.585.988,00	17.906.607,28	37,63%	47.340.392,00	17.814.189,51	245.596,00	92.417,77	0,52%
FIERA TRIESTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	0,47%	485.628,00	2.282,45	0,47%	1.103.102,00	5.184,58	-617.474,00	-2.902,13	-55,98%
FINANZIARIA MC S.P.A.	25,42%	47.927.236,00	12.183.103,39	25,42%	116.153.020,00	29.526.097,68	-68.225.784,00	-17.342.994,29	-58,74%
FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER AZIONI - FRIULIA - S.P.A.	77,76%	733.844.272,00	570.637.305,91	77,76%	769.165.995,00	598.103.477,71	-35.321.723,00	-27.466.171,80	-4,59%
FVG STRADE S.p.a.	100,00%	10.789.151,00	10.789.151,00	100,00%	11.636.705,00	11.636.705,00	-847.554,00	-847.554,00	-7,28%
GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	99,75%	516.858,00	515.565,86	99,75%	516.861,00	515.568,85	-3,00	-2,99	0,00%
INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.	100,00%	30.483.623,00	30.483.623,00	100,00%	28.197.809,00	28.197.809,00	2.285.814,00	2.285.814,00	8,11%
LEGNO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	1,02%	22.657,00	231,10	1,02%	51.567,00	525,98	-28.910,00	-294,88	-56,06%
POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	51,75%	1.091.825,00	565.019,44	51,75%	1.085.888,00	561.947,04	5.937,00	3.072,40	0,55%
SOCIETA' FERROVIE UDINE CIVIDALE Srl	100,00%	585.214,00	585.214,00	100,00%	849.668,00	849.668,00	-264.454,00	-264.454,00	-31,12%
CONSORZIO INNOVA FVG	100,00%	9.104.347,00	9.104.347,00						
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI TOLMEZZO	8,31%	10.498.438,00	872.420,20						
INFORMEST	56,47%	9.559.345,00	5.398.162,12	56,47%	10.566.158,00	5.966.709,42	-1.006.813,00	-568.547,30	-9,53%
totale report:		970.596.804,00	665.882.193,21		1.047.973.020,00	700.446.493,58	-96.979.001,00	-44.541.067,57	

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI

Tabella 10 – Dinamica del risultato d'esercizio

Ragione sociale	2013			2012			Variazione Risultato d'esercizio 2012-2013	Variazione assoluta Risultato d'esercizio 2012-2013	Variazione % Risultato d'esercizio 2012-2013
	Quota	Risultato d'esercizio	Quota Risultato d'esercizio	Quota	Risultato d'esercizio	Quota Risultato d'esercizio			
AEROPORTO FRIULI - VENEZIA GIULIA S.P.A.	100,00%	43.020,00	43.020,00	100,00%	98.924,00	98.924,00	-55.904,00	-55.904,00	-56,51%
AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA MONTAGNA - AGEMONT S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	100,00%	-435.712,00	-435.712,00	100,00%	-289.960,00	-289.960,00	-145.752,00	-145.752,00	50,27%
ARES - AGENZIA REGIONALE PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE SOC. A R. L. UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE	100,00%	-43.556,00	-43.556,00	100,00%	-11.710,00	-11.710,00	-31.846,00	-31.846,00	271,96%
BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA "BANCA ETICA" O "BPE".	0,09%	1.327.789,00	1.248,12	0,09%	1.645.716,00	1.546,97	-317.927,00	-298,85	-19,32%
ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	37,63%	245.596,00	245.596,00	37,63%	190.839,00	71.812,72	54.757,00	173.783,28	242,00%
FIERA TRIESTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	0,47%	-617.473,00	-2.902,12	0,47%	-323.083,00	-1.518,49	-294.390,00	-1.383,63	91,12%
FINANZIARIA MC S.P.A.	25,42%	-68.225.784,00	-17.342.994,29	25,42%	48.401,00	12.303,53	-68.274.185,00	-17.355.297,83	-141059,45%
FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER AZIONI - FRIULIA - S.P.A.	77,76%	-35.321.723,00	-27.466.171,80	77,76%	-35.856.712,00	-27.882.179,25	534.989,00	416.007,45	-1,49%
FVG STRADE S.p.a.	100,00%	131.910,00	131.910,00	100,00%	1.031.012,00	1.031.012,00	-899.102,00	-899.102,00	-87,21%
GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	99,75%	0,00	0,00	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.	100,00%	2.285.814,00	2.285.814,00	100,00%	630.416,00	630.416,00	1.655.398,00	1.655.398,00	262,59%
LEGNO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	1,02%	-30.882,00	-315,00	1,02%	3.092,00	31,54	-33.974,00	-346,53	-1098,77%
POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	51,75%	5.939,00	3.073,43	51,75%	3.581,00	1.853,17	2.358,00	1.220,27	65,85%
SOCIETA' FERROVIE UDINE CIVIDALE Srl	100,00%	-264.455,00	-264.455,00	100,00%	11.553,00	11.553,00	-276.008,00	-276.008,00	-2389,06%
CONSORZIO INNOVA FVG	100,00%	0,00	0,00						
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI TOLMEZZO	8,31%	283.362,00	23.547,38						
INFORMEST	56,47%	0,00	0,00	56,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	
totale report:		-100.659.175,00	-42.864.917,28		-32.916.855,00	-26.424.838,81	-68.025.682,00	-16.463.625,85	

La tabella seguente espone la situazione relativa al personale esistente alla data di chiusura degli ultimi bilanci, sia in termini di unità, che di relativo costo. Vengono inoltre evidenziati i seguenti indicatori: costo medio dell'organico, incidenza del costo dell'organico sul totale dei costi di produzione e incidenza del costo dell'organico sul valore della produzione.

Non sono stati indicati i valori relativi a Banca Popolare Etica Scarl e Legno Servizi, in considerazione della partecipazione minima in tali società, mentre il Consorzio Innova FVG e Finanziaria Mc non hanno dipendenti.

Tabella 11– Personale e incidenza relativi costi

Ragione sociale	Personale	Dirigenti	Totale organico	Costo Organico	Risultato d'esercizio	Costo medio organico	Incidenza costi organico su costi produzione	Incidenza costi organico su valore produzione
AEROPORTO FRIULI - VENEZIA GIULIA S.P.A.	115	4	119	5.918.510,00	43.020,00	49.735,38	36,97%	36,85%
AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA MONTAGNA - AGE MONT S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	4	-	4	180.415,00	-435.712,00	45.103,75	39,84%	2380,45%
ARES - AGENZIA REGIONALE PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE SOC. A R. L. UNIPERSONALE - IN LIQUIDAZIONE	2	-	2	101.907,00	-43.556,00	50.953,50	40,13%	46,64%
BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA "BANCA ETICA" O "BPE".	-	-	-	-	1.327.789,00	-	-	-
ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	272	7	279	16.001.232,00	245.596,00	57.352,09	29,80%	28,68%
FIERA TRIESTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	2	-	2	42.995,00	-617.473,00	21.497,50	32,68%	972,08%
FINANZIARIA MC S.P.A.	-	-	-	0	-68.225.784,00	-	-	-
FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER AZIONI - FRIULIA - S.P.A.	28	9	37	3.620.661,00	-35.321.723,00	97.855,70	37,87%	249,62%
FVG STRADE S.p.a.	172	4	176	9.545.550,00	131.910,00	54.236,08	23,38%	24,33%
GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	10	2	12	765.976,00	0,00	63.831,33	69,13%	112,27%
INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.	690	8	698	40.850.513,00	2.285.814,00	58.525,09	48,38%	46,05%
LEGNO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	-	-	-	-	-30.882,00	-	-	-
POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	7	-	7	298.795,00	5.939,00	42.685,00	16,24%	15,48%
SOCIETA' FERROVIE UDINE CIVIDALE SH	56	-	56	2.357.528,00	-264.455,00	42.098,71	32,06%	33,44%
CONSORZIO INNOVA FVG	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI TOLMEZZO	15	1	16	848.566,00	283.362,00	53.035,38	15,11%	12,92%
INFORMEST	25	2	27	1.514.526,00	0,00	56.093,56	39,31%	39,18%
totale report:	1398	37	1435	82.047.174,00	-100.616.155,00	57.175,73		

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI

La tabella seguente evidenzia la situazione relativa al costo dell'organico, degli organi di amministrazione e controllo, alla data di chiusura degli ultimi bilanci, raffrontandola con il risultato di esercizio conseguito.

Si precisa che non sono stati indicati i valori relativi a Banca Popolare Etica Scarl e Legno Servizi, in considerazione della partecipazione minima in tali società, fatta eccezione per il risultato d'esercizio.


Tabella 12 – Costi del personale e degli organi di amministrazione, controllo e revisione

Ragione Sociale	Quota	Costo Organico	Costo Organo di Amministrazione	Costo Organo di Controllo		Totale costo	Risultato Esercizio
				Organo di Controllo	Organo di Revisione		
AEROPORTO FRIULI - VENEZIA GIULIA S.P.A.	100,00%	5.918.510,00	154.063,00	68.684,00	27.500,00	6.168.757,00	43.020,00
AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA MONTAGNA - AGEMONT S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	100,00%	180.415,00	1.692,00	16.760,00	6.996,00	205.863,00	-435.712,00
ARES - AGENZIA REGIONALE PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE SOC. A R. L. UNIPERSONALE - IN LIQUIDAZIONE	100,00%	101.907,00	15.000,00	0,00	0,00	116.907,00	-43.556,00
BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA "BANCA ETICA" O "BPE".	0,09%	-	-	-	-	-	1.327.789,00
ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	37,63%	16.001.232,00	122.850,00	146.142,00	0,00	16.270.224,00	245.596,00
FIERA TRIESTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	0,47%	42.995,00	19.760,00	20.957,00	0,00	83.712,00	-617.473,00
FINANZIARIA MC S.P.A.	25,42%	0	3.000,00	34.000,00	0,00	37.000,00	-68.225.784,00
FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER AZIONI - FRIULIA - S.P.A.	77,76%	3.620.661,00	172.000,00	90.000,00	47.000,00	3.929.661,00	-35.321.723,00
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.	100,00%	9.545.550,00	74.074,00	38.269,00	0,00	9.657.893,00	131.910,00
GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	99,75%	765.976,00	52.014,10	29.159,79	0,00	847.149,89	0,00
INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.	100,00%	40.850.513,00	127.000,00	86.000,00	21.000,00	41.084.513,00	2.285.814,00
LEGNO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	1,02%	-	-	-	-	-	-30.882,00
POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	51,75%	298.795,00	0,00	10.941,00	8.619,00	318.355,00	5.939,00
SOCIETA' FERROVIE UDINE - CIVIDALE S. A R.L.	100,00%	2.357.528,00	40.000,00	0,00	0,00	2.397.528,00	-264.455,00
CONSORZIO INNOVA FVG	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSINT - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI TOLMEZZO	8,31%	848.566,00	31.047,00	34.008,00	0,00	913.621,00	283.362,00
INFORMEST	56,47%	1.514.526,00	61.315,03	31.647,54	-	1.607.488,57	0,00
Totale report		82.047.174,00	873.815,13	606.568,33	111.115,00	83.638.672,46	

2.3. IL SISTEMA REGIONE OGGI: LE PARTECIPAZIONI INDIRETTE

2.3.1. PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRETTE TRAMITE PARTECIPATE DIRETTE

Figura 7 - Partecipazioni regionali indirette tramite partecipate dirette



2.3.1.1. PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRETTE TRAMITE PARTECIPATE DIRETTE – DIMENSIONI ECONOMICHE

Analogamente all'analisi svolta nel paragrafo precedente per le partecipate dirette della Regione, nelle pagine seguenti, vengono presentate delle tabelle che espongono alcuni dati contabili riferiti alle partecipate indirette della Regione. Nella prima parte, si analizzano i dati contabili riferiti alle società partecipate dalle Regione, tramite le proprie dirette, riportando in ogni scheda il legame tra le partecipate e le percentuali di partecipazione. Nella seconda parte, sono riprodotte le tabelle riferite alle partecipate degli enti della Regione.

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI

La tabella seguente prende in considerazione il patrimonio netto delle società partecipate indirettamente dalla Regione, tramite le proprie partecipate dirette, e su questo dato contabile calcola il valore della quota posseduta dalla partecipata diretta e il valore della quota posseduta dalla Regione. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio consuntivo disponibile, al 31/12/2013 o 30/06/2014.

Tabella 13– Patrimonio netto riferito alle partecipate indirette delle partecipate dirette

Quota partecipazione Regione	Partecipata diretta	Quota partecipata diretta	Denominazione Partecipata indiretta	Patrimonio netto Partecipata indiretta	Quota Patrimonio netto Partecipata diretta	Quota Patrimonio Netto REGIONE FVG
100,00%	AEROPORTO FVG SPA	100,00%	A.F.V.G. SECURITY	91.683,00	91.683,00	91.683,00
		14,00%	AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA GORIZIA SOC. CONS. P.A.	297.987,00	41.718,18	41.718,18
		100,00%	MIDTRAVEL S.R.L. A SOCIO UNICO	6.464,00	6.464,00	6.464,00
		100,00%	SOGEPAR SOCIETA' GESTIONE PARCHEGGI REGIONALI SRL	65.420,00	65.420,00	65.420,00
100,00%	AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA MONTAGNA - AGEMONT SPA- IN LIQUIDAZIONE	5,00%	AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO INDUSTRIALE DEL COLTELLO - SOCIETA' CONSORTILE A R. L.	109.061,00	5.453,05	5.453,05
		35,00%	CENTRO INTERNAZIONALE DI RICERCA PER LA MONTAGNA - CIRMONT S. CONS. A.R.L. IN LIQUIDAZIONE	30.638,00	10.723,30	10.723,30
		24,50%	CENTRO RICERCHE PLAST-OPTICA SPA CRP SPA	1.032.238,00	252.898,31	252.898,31
		5,03%	EUROLEADER SCRL	41.417,00	2.083,28	2.083,28
		92,00%	FRIULMONT SOC. CONS. ARL	204.721,00	188.343,32	188.343,32
		28,00%	IMQ CLIMA CLIMA CENTRO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA AGEMONT S. CONS ARL IN LIQUIDAZIONE	858.753,00	240.450,84	240.450,84
		28,57%	LEGNOLANDIA SRL	1.730.885,00	494.513,84	494.513,84
		40,00%	MARMAX SRL	140.203,00	56.081,20	56.081,20
		6,04%	OPEN LEADER S. CONS. ARL	125.773,00	7.596,69	7.596,69
37,63%	ELETTRA - SINCROTRONE	0,00%	CONSORZIO ENERGIA CONFINDUSTRIA	31.834,00	0,00	0,00
		51,00%	KYMA SRL	2.494.816,00	1.272.356,16	478.787,62
38,68%	FINANZIARIA MC SPA	54,99%	BANCA MEDIOCREDITO FVG	179.827.461,00	98.887.120,80	38.249.538,33
78,21%	FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - FRIULIA SPA	74,57%	AUTOVIE VENETE SPA	468.394.548,00	349.281.814,44	273.173.307,08
		100,00%	BIC INCUBATORI FVG SPA	1.624.253,00	1.624.253,00	1.270.328,27
		61,32%	FINANZIARIA MC SPA	47.927.236,00	29.388.981,12	22.985.122,13
		10,66%	FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA FRIULIA SPA	733.844.272,00	78.227.799,40	61.181.961,91
		73,23%	FINEST SPA	154.006.523,00	112.778.976,79	88.204.437,75
		49,08%	FRIULIA VENETO SVILUPPO S.G.R. S.P.A.	2.736.039,00	1.342.847,94	1.050.241,37
		81,63%	INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI SPA	2.196.014,00	1.792.606,23	1.401.997,33
51,75%	POLO TECNOLOGICO PN	33,33%	SOCIETA' ALPE ADRIA SPA	181.321,00	60.434,29	47.265,66
		13,70%	COMET SCRL	151.246,00	20.720,70	10.722,96
		14,97%	CONSORZIO KEYMEC SRL IN LIQUIDAZIONE	59.825,00	8.955,80	4.634,63
8,31%	CONSORZIO PER LO SVILUPPO	6,67%	FABBRICA MODELLO DI PORDENONE	598.823,00	39.941,49	20.669,72
		0,82%	CARNIACQUE	1.044.252,00	8.562,87	711,57
56,47%	INFORMEST	0,06%	CARNIA WELCOME SOC. CONS. ARL	72.318,00	43,39	3,61
		100,00%	INFORMEST CONSULTING SRL	226.083,00	226.083,00	127.669,07
totale report					676.425.871,56	489.671.773,14

La tabella seguente prende in considerazione il risultato d'esercizio, riferito all'ultimo bilancio disponibile, delle società partecipate indirettamente dalla Regione FVG, tramite le proprie partecipate dirette, e calcola il valore della quota della partecipata diretta e il valore della quota della Regione.

Tabella 14 - Risultato d'esercizio riferito alle partecipate indirette delle partecipate dirette

Quota partecipazione Regione	Partecipata diretta	Quota partecipata diretta	Denominazione Partecipata indiretta	Risultato d'esercizio della Partecipata indiretta	Quota risultato d'esercizio della Partecipata diretta	Quota risultato d'esercizio della REGIONE FVG
100,00%	AEROPORTO FVG SPA	100,00%	A.F.V.G. SECURITY	-20.556,00	-20.556,00	-20.556,00
		14,00%	AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA GORIZIA SOC. CONS. P.A.	-10.985,00	-1.537,90	-1.537,90
		100,00%	MIDTRAVEL S.R.L. A SOCIO UNICO	-3.577,00	-3.577,00	-3.577,00
		100,00%	SOGEPAR SOCIETA' GESTIONE PARCHEGGI REGIONALI SRL	38.647,00	38.647,00	38.647,00
100,00%	AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA MONTAGNA - AGEMONT SPA- IN LIQUIDAZIONE	5,00%	AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO INDUSTRIALE DEL COLTELLO SOCIETA' CONSORTILE A R. L.	10.092,00	504,60	504,60
		35,00%	CENTRO INTERNAZIONALE DI RICERCA PER LA MONTAGNA - CIRMONT S. CONS. A.R.L. IN LIQUIDAZIONE	-21.735,00	-7.607,25	-7.607,25
		24,50%	CENTRO RICERCHE PLAST-OPTICA SPA CRP SPA	-244.888,00	-59.997,56	-59.997,56
		5,03%	EUROLEADER SCRL	-13.548,00	-681,46	-681,46
		92,00%	FRIULMONT SOC.CONS.ARL	-124.198,00	-114.262,16	-114.262,16
		28,00%	IMQ CLIMA CLIMA CENTRO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA AGEMONT S. CONS ARL IN LIQUIDAZIONE	163.169,00	45.687,32	45.687,32
		28,57%	LEGNOLANDIA SRL	-154.911,00	-44.258,07	-44.258,07
		40,00%	MARMAX SRL	4.888,00	1.955,20	1.955,20
		6,04%	OPEN LEADER S.CON.S. ARL	652,00	39,38	39,38
5,93%	TORRE-NATISONE GAL SOC.CON.S.A R.L.	-1.252,00	-74,24	-74,24		
37,63%	ELETTRA -SINCROTRONE	0,00%	CONSORZIO ENERGIA CONFINDUSTRIA	0,00	0,00	0,00
		51,00%	KYMA SRL	27.723,00	14.138,73	5.320,40
38,68%	FINANZIARIA MC SPA	54,99%	BANCA MEDIOCREDITO FVG	-62.559.688,00	-34.401.572,43	-13.306.528,22
78,21%	FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - FRIULIA SPA	74,57%	AUTOVIE VENETE SPA	15.270.720,00	11.387.375,90	8.906.066,69
		100,00%	BIC INCUBATORI FVG SPA	-312.367,00	-312.367,00	-244.302,23
		61,32%	FINANZIARIA MC SPA	-68.225.784,00	-41.836.050,75	-32.719.975,29
		10,66%	FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA FRIULIA SPA	-35.321.723,00	-3.765.295,67	-2.944.837,74
		73,23%	FINEST SPA	1.112.259,00	814.507,27	637.026,13
		49,08%	FRIULIA VENETO SVILUPPO S.G.R. S.P.A.	-306.599,00	-150.478,79	-117.689,46
		81,63%	INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI SPA	727.559,00	593.906,41	464.494,20
		33,33%	SOCIETA' ALPE ADRIA SPA	28.874,00	9.623,70	7.526,70
51,75%	POLO TECNOLOGICO PN	13,70%	COMET SCRL	1.231,00	168,65	87,27
		14,97%	CONSORZIO KEYMEC SRL IN LIQUIDAZIONE	-5.284,00	-791,01	-409,35
		6,67%	FABBRICA MODELLO DI PORDENONE	5.193,00	346,37	179,25
8,31%	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI TOLMEZZO - COSINT-	0,82%	CARNIACQUE SPA	157.295,00	1.289,82	107,18
		0,06%	CARNIA WELCOME SOC. CONS. ARL	-2209,00	-1,33	-0,11
56,47%	INFORMEST	100,00%	INFORMEST CONSULTING SRL	-17.204,00	-17.204,00	-9.715,10

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI

La tabella seguente illustra la situazione relativa al personale esistente, alla data di chiusura dell'ultimo bilancio disponibile al 31/12/2013 e al 30/06/2014, con riferimento, sia alle unità, che ai relativi costi e riporta nell'ultima colonna il dato riferito al costo medio dell'organico.

Tabella 15– Personale riferito alle partecipate indirette delle partecipate dirette

Quota partecipazione Regione	Partecipata diretta	Quota partecipata diretta	Denominazione Partecipata indiretta	Personale	Dirigenti	Totale organico	Costo Organico	Risultato d'esercizio	Costo medio organico E/D
100,00%	AEROPORTO FVG SPA	100,00%	A.F.V.G. SECURITY SRL	32	0	32	797.649,00	-20.556,00	24.926,53
		14,00%	AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA GORIZIA SOC.CONSP.A.	0	-	0	0	-10.985,00	-
		100,00%	MIDTRAVEL SRL A SOCIO UNICO	-	-	-	0	-3.577,00	-
		100,00%	SOGEPAR SOCIETA' GESTIONE PARCHEGGIO REGIONALI SRL	4	0	4	143.525,00	38.647,00	35.881,25
100,00%	AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA MONTAGNA - AGEMONT SPA - IN LIQUIDAZIONE	5,00%	AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO INDUSTRIALE DEL COLTELLO - SOCIETA' CONSORTILE A R. L.	-	-	-	32.009,00	10.092,00	-
		35,00%	CENTRO INTERNAZIONALE DI RICERCA PER LA MONTAGNA - CIRMONT S. CONS. A.R.L. IN LIQUIDAZIONE	-	-	0	11.691,00	-21.735,00	-
		24,50%	CENTRO RICERCHE PLAST-OPTICA SPA CRP SPA	15	-	15	679.112,00	-244.888,00	45.274,13
		5,03%	EUROLEADER SCRL	4	-	4	131.700,00	-13.548,00	32.925,00
		92,00%	FRIULMONT SOC.CONSP.ARL	-	-	-	-	-124.198,00	-
		28,00%	IMQ CLIMA CLIMA CENTRO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA AGEMONT S. CONS ARL IN LIQUIDAZIONE	-	-	-	-	163.169,00	-
		28,57%	LEGNOLANDIA SRL	-	-	-	-	-154.911,00	-
		40,00%	MARMAX SRL	-	-	-	-	4.888,00	-
		6,04%	OPEN LEADER S.CONSP. ARL	3	-	3	111.182,00	652	37.060,67
		5,93%	TORRE-NATISONE GAL SOC.CONSP.A R.L.	-	-	-	-	-1.252,00	-
37,63%	ELETTRA - SINCROTRONE	0,00%	CONSORZIO ENERGIA CONFINDUSTRIA	-	-	-	-	0,00	-
		51,00%	KYMA SRL	5	1	6	153.277,00	27.723,00	25.546,17
38,68%	FINANZIARIA MC SPA	54,99%	BANCA MEDIO CREDITO FVG	82	3	85	7.592.435,00	-62.559.688,00	-
78,21%	FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - FRIULIA SPA	74,57%	AUTOVIE VENETE SPA	658	6	664	46.403.964,00	15.270.720,00	69.885,49
		100,00%	BIC INCUBATORI FVG SPA	6	1	7	499.210,00	-312.367,00	71.315,71
		73,23%	FINEST SPA	27	1	28	2.222.642,00	1.112.259,00	79.380,07
		49,08%	FRIULIA VENETO SVILUPPO S.G.R. S.P.A.	2	2	4	235.642,00	-306.599,00	58.910,50
		81,63%	INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI SPA	9	1	10	516.701,00	727.559,00	51.670,10
		33,33%	SOCIETA' ALPE ADRIA SPA	3	0	3	168.887,00	28.874,00	56.295,67
51,75%	POLO TECNOLOGICO PN	13,70%	COMET SCRL	-	-	-	75.558,00	1.231,00	-
		14,97%	CONSORZIO KEYMEC SRL IN LIQUIDAZIONE	3	0	3	137.033,00	-5.284,00	45.677,67
		6,67%	FABBRICA MODELLO DI PORDENONE	0	0	0	0	5.193,00	0,00
8,31%	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI TOLMEZZO - COSINT-	0,82%	CARNAQUE	37	-	37	1.452.972,00	157.295,00	39.269,51
		0,06%	CARNIA WELCOME SOC. CONS. ARL	2	-	2	84.180,00	-2.209,00	42.090,00
56,47%	INFORMEST	100,00%	INFORMEST CONSULTING SRL	5	1	6	324.053,00	-17.204,00	54.008,83
totale report				897	16	913	61.773.422,00		67.659,83

La tabella seguente evidenzia la situazione relativa al costo dell'organico, degli organi di amministrazione e controllo, alla data di chiusura degli ultimi bilanci, raffrontandola con il risultato di esercizio conseguito.


Tabella 16– Costi del personale e degli organi di amministrazione, controllo e revisione riferito alle partecipate indirette delle partecipate dirette

Quota partecipazione Regione	Partecipata diretta	Quota partecipata diretta	Ragione Sociale	Costo Organico	Costo Organo di Amministrazione	Costo Organo di Controllo		Totale costo	Risultato Esercizio
						Organo di Controllo	Organo di Revisione		
100,00%	AEROPORTO FVG SPA	100,00%	A.F.V.G. SECURITY SRL	797.649,00	68.823,00	0,00	0,00	866.472,00	-20.556,00
		14,00%	AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA GORIZIA SOC.CONSP.A.	0,00	0,00	-	-	0,00	-10.985,00
		100,00%	MIDTRAVEL SRL A SOCIO UNICO	0,00	-	-	-	0,00	-3.577,00
		100,00%	SOGEPAR SOCIETA' GESTIONE PARCHEGGIO REGIONALI SRL	143.525,00	-	-	-	143.525,00	38.647,00
100,00%	AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA MONTAGNA - AGEMONT SPA- IN LIQUIDAZIONE	5,00%	AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO INDUSTRIALE DEL COLTELLO - SOCIETA' CONSORTILE A R. L.	32.009,00	-	-	-	32.009,00	10.092,00
		35,00%	CENTRO INTERNAZIONALE DI RICERCA PER LA MONTAGNA - CIRMONT S. CONS. ARL. IN LIQUIDAZIONE	11.691,00	4.500,00	-	2.400,00	18.591,00	-21.735,00
		24,50%	CENTRO RICERCHE PLAST-OPTICA SPA CRP SPA	679.112,00	-	-	-	679.112,00	-244.888,00
		5,03%	EUROLEADER SCRL	131.700,00	-	-	-	131.700,00	-13.548,00
		92,00%	FRIULMONT SOCCONSARL	-	-	-	-	0,00	-124.198,00
		28,00%	IMQ CLIMA CLIMA CENTRO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA AGEMONT S. CONS ARL IN LIQUIDAZIONE	-	-	-	-	0,00	163.169,00
		28,57%	LEGNOLANDIA SRL	-	-	-	-	0,00	-154.911,00
		40,00%	MARMAX SRL	-	-	-	-	0,00	4.888,00
		6,04%	OPEN LEADER S.CONSP. ARL	111.182,00	-	-	-	111.182,00	652,00
		5,93%	TORRE-NATISONE GAL SOCCONS.A R.L.	-	-	-	-	0,00	-1.252,00
37,63%	ELETTRA - SINCROTRONE	0,00%	CONSORZIO ENERGIA CONFINDUSTRIA	-	-	-	-	0,00	0,00
		51,00%	KYMA SRL	153.277,00	-	-	-	153.277,00	27.723,00
36,68%	FINANZIARIA MC SPA	54,99%	BANCA MEDIOCREDITO FVG	7.592.435,00	-	-	-	7.592.435,00	-62.559.688,00
78,21%	FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - FRIULIA SPA	74,57%	AUTOVIE VENETE SPA	46.403.964,00	325.193,00	209.739,00	-	46.938.896,00	15.270.720,00
		100,00%	BIC INCUBATORI FVG SPA	499.210,00	21.051,00	18.672,00	7.870,00	546.803,00	-312.367,00
		61,32%	FINANZIARIA MC SPA	-	-	-	-	-	-
		10,66%	FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA FRIULIA SPA	-	-	-	-	-	-
		73,23%	FINEST SPA	2.222.642,00	131.170,00	54.303,00	-	2.408.115,00	1.112.259,00
		49,08%	FRIULIA VENETO SVILUPPO S.G.R. S.P.A.	235.642,00	104.837,00	26.456,00	-	366.935,00	-306.599,00
		81,63%	INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI SPA	516.701,00	39.854,00	24.500,00	-	581.055,00	727.559,00
		33,33%	SOCIETA' ALPE ADRIA SPA	168.887,00	60.142,00	43.451,00	-	272.480,00	28.874,00
51,75%	POLO TECNOLOGICO PN	13,70%	COMET SCRL	75.558,00	-	-	-	75.558,00	1.231,00
		14,97%	LIQUIDAZIONE	137.033,00	-	-	-	137.033,00	-5.284,00
		6,67%	FABBRICA MODELLO DI PORDENONE	-	-	-	-	0,00	5.193,00
8,31%	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI TOLMEZZO -COSINT-	0,82%	CARNIA WELCOME SOC. CONS. ARL	84.180,00	0,00	-	-	84.180,00	-2.209,00
		0,06%	CARNIACQUE	1.452.972,00	-	-	-	1.452.972,00	157.295,00
56,47%	INFORMEST	100,00%	INFORMEST CONSULTING SRL	324.053,00	10.000,00	-	-	334.053,00	-17.204,00
Totale report				61.773.422,00	765.570,00	377.121,00	10.270,00	62.926.383,00	-46.250.699,00

Le società evidenziate in grigio sono già state considerate nella "Tabella 12 – Costi del personale e degli organi di amministrazione, controllo e revisione".

2.3.2. PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRETTE TRAMITE ENTI

Figura 8- Partecipazioni regionali indirette tramite enti



In questa rappresentazione grafica vengono presi in considerazione unicamente gli Enti che risultano possedere partecipazioni.

2.3.2.1. PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRECTE TRAMITE ENTI – DIMENSIONI ECONOMICHE

La tabella seguente prende in considerazione il patrimonio netto delle società partecipate dagli Enti della Regione e calcola il valore della quota posseduta dall'Ente e quella posseduta dalla Regione.

Tabella 17– Patrimonio netto riferito alle partecipate indirette degli enti

Quota partecipazione Regione	Ente partecipato	Quota Ente	Denominazione Partecipata dell'Ente	Patrimonio netto Partecipata dell'Ente	Quota Patrimonio netto dell'Ente	Quota Patrimonio Netto REGIONE FVG
100,00%	ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE EZIT	0,47%	FIERA TRIESTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	485.628,00	2.282,45	2.282,45
		5,88%	TCD - TRIESTECITTA' DIGITALE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	185.654,00	10.916,46	10.916,46
		1,90%	TRIESTE COFFEE CLUSTER S.R.L.	32.145,00	610,76	610,76
100,00%	AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE ERSА	80,00%	CENTRO DI RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN AGRICOLTURA (CRITA) SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	15.014,00	12.011,20	12.011,20
		100,00%	ERSAGRICOLA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE -	311.477,00	311.477,00	311.477,00
100,00%	ENTE PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE	2,69%	OPEN LEADER S. CONS. A R.L.	125.773,00	3.383,29	3.383,29
100,00%	AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO - TURISMO FVG-	27,17%	CARNIA WELCOME SOC. CONS. A R.L.	72.318,00	19.651,04	19.651,04
		1,59%	CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO,DI SELLA NEVEA EDEL PASSO PRAMOLLO - SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	27.481,00	436,95	436,95
		10,75%	CONSORZIO SERVIZI TURISTICI - FORNI DI SOPRA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CST	20.765,00	2.233,11	2.233,11
		2,38%	CONSORZIO SERVIZI TURISTICI ALTO FRIULI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	-19.951,00	-475,03	-475,03
		0,37%	EUROLEADER S.C.R.L.	41.417,00	152,66	152,66
		86,21%	G.I.T. GRADO IMPIANTI TURISTICI SPA	838.111,00	722.521,25	722.521,25
		2,83%	GORIZIA E L'ISONTINO	30.621,00	867,80	867,80
		10,00%	LIGNANO SABBIA DORO GESTIONI S.P.A.	727.514,00	72.751,40	72.751,40
		0,67%	OPEN LEADER S. CONS. A R.L.	125.773,00	844,19	844,19
		8,18%	PIANCAVALLO - DOLOMITI FRIULANE S. CONS. R.L.	17.824,00	1.458,00	1.458,00
100,00%	ENTE PARCO NATURALE DELLE DOLOMITI FRIULANE	1,62%	PIANCAVALLO - DOLOMITI FRIULANE S. CONS. R.L.	17.824,00	288,75	288,75
100,00%	AGENZIA REGIONALE PROMOTUR	0,05%	BCC UDINE	43.642.666,00	21.821,33	21.821,33
		3,44%	CARNIA WELCOME SOC. CONS ARL	72.318,00	2.487,74	2.487,74
		1,59%	CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO,DI SELLA NEVEA EDEL PASSO PRAMOLLO - SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	27.481,00	436,95	436,95
		0,0001%	CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI IN BREVE CONAI	22.343.835,00	22,34	22,34
		19,61%	CONSORZIO SERVIZI TURISTICI - FORNI DI SOPRA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CST	20.765,00	4.072,02	4.072,02
		13,93%	PIANCAVALLO - DOLOMITI FRIULANE S. CONS. R.L.	17.824,00	2.482,88	2.482,88
		0,28%	SECAB SOC COOP.	15.064.642,00	42.181,00	42.181,00
		0,49%	SOCIETA' COOPERATIVA IDROELETTRICA DI FORNI DI SOPRA-SOC. COOP. A R.L.	1.384.487,00	6.783,99	6.783,99
totale report					1.241.699,52	1.241.699,52

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI

La tabella seguente riporta il risultato d'esercizio, riferito all'ultimo bilancio disponibile, delle società partecipate dagli Enti della Regione FVG e su questo dato contabile calcola il valore della quota dell'Ente e il valore della quota della Regione. Tutti i dati sono estrapolati dai bilanci al 31/12/2013, tranne che per la società Trieste coffee cluster Srl e per il Consorzio servizi turistici Forni di Sopra società consortile a r.l. CST, che hanno dati riferiti al bilancio al 31/12/2012.

Tabella 18 – Risultato d'esercizio riferito alle partecipate indirette degli enti

Quota partecipazione Regione	Ente partecipato	Quota Ente	Denominazione Partecipata dell'Ente	Risultato d'esercizio della Partecipata dell'Ente	Quota risultato d'esercizio dell'Ente	Quota risultato d'esercizio della REGIONE FVG
100,00%	ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE EZIT	0,47%	FIERA TRIESTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	-617.473,00	-2.902,12	-2.902,12
		5,88%	TCD - TRIESTECITTA' DIGITALE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	16.265,00	956,38	956,38
		1,90%	TRIESTE COFFEE CLUSTER S.R.L.	173,00	3,29	3,29
100,00%	AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE ERSA	80,00%	CENTRO DI RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN AGRICOLTURA (CRITA) SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	0,00	0,00	0,00
		100,00%	ERSAGRICOLA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE -	130.515,00	130.515,00	130.515,00
100,00%	ENTE PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE	2,69%	OPEN LEADER S. CONS. A R.L.	652,00	17,54	17,54
100,00%	AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO - TURISMO FVG-	86,21%	G.I.T. GRADO IMPIANTI TURISTICI SPA	-233.526,00	-201.318,79	-201.318,79
		27,17%	CARNIA WELCOME SOC. CONS. A R.L.	-2.209,00	-600,25	-600,25
		1,59%	CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO,DI SELLA NEVEA EDEL PASSO PRAMOLLO - SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	381,00	6,06	6,06
		10,75%	CONSORZIO SERVIZI TURISTICI - FORNI DI SOPRA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CST	-7.817,00	-840,66	-840,66
		2,38%	CONSORZIO SERVIZI TURISTICI ALTO FRIULI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	-2.268,00	-54,00	-54,00
		0,37%	EUROLEADER S.C.R.L.	-13.548,00	-49,94	-49,94
		2,83%	GORIZIA E L'ISONTINO	1.763,00	49,96	49,96
		10,00%	LIGNANO SABBIA DORO GESTIONI S.P.A.	-107.971,00	-10.797,10	-10.797,10
		0,67%	OPEN LEADER S. CONS. A R.L.	652,00	4,38	4,38
8,18%	PIANCAVALLO - DOLOMITI FRIULANE - S. CONS. R.L.	426,00	34,85	34,85		
100,00%	ENTE PARCO NATURALE DELLE DOLOMITI FRIULANE	1,62%	PIANCAVALLO - DOLOMITI FRIULANE - S. CONS. R.L.	426,00	6,90	6,90
100,00%	AGENZIA REGIONALE PROMOTUR	0,05%	BCC UDINE	1.404.741,00	702,37	702,37
		3,44%	CARNIA WELCOME SOC. CONS ARL	-2.209,00	-75,99	-75,99
		1,59%	CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO,DI SELLA NEVEA EDEL	381,00	6,06	6,06
		0,0001%	CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI IN BREVE CONAI	-323.734,00	-0,32	-0,32
		19,61%	CONSORZIO SERVIZI TURISTICI - FORNI DI SOPRA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CST	-7.817,00	-1.532,91	-1.532,91
		13,93%	PIANCAVALLO - DOLOMITI FRIULANE - S. CONS. R.L.	426,00	59,34	59,34
		0,28%	SECAB SOC COOP.	539.129,00	1.509,56	1.509,56
		0,49%	SOCIETA' COOPERATIVA IDROELETTRICA DI FORNI DI SOPRA-SOC. COOP. A R.L.	71.962,00	352,61	352,61

Tabella 19 – Personale riferito alle partecipate indirette degli enti

Quota partecipazione Regione	Ente partecipato	Quota Ente	Denominazione Partecipata dell'ente	Personale	Dirigenti	Totale organico	Costo Organico	Risultato d'esercizio	Costo medio organico E/D
100,00%	ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE EZIT	0,47%	FIERA TRIESTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE						
		5,88%	TCD - TRIESTECITTA' DIGITALE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	0	-	-	-	16.265,00	-
		1,90%	TRIESTE COFFEE CLUSTER S.R.L.	1		1	35.250,00	173,00	35.250,00
100,00%	AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE ERSA	80,00%	CENTRO DI RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN AGRICOLTURA (CRITA) SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	0	-	0	335.714,00	0	
		100,00%	ERSAGRICOLA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE -	6	-	6	201.149,00	130.515,00	33.524,83
100,00%	ENTE PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE	2,69%	OPEN LEADER S. CONS. A R.L.						
100,00%	AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO - TURISMO FVG-	27,17%	CARNIA WELCOME SOC. CONS. A R.L.						
		1,59%	CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO,DI SELLA NEVEA EDEL PASSO PRAMOLLO - SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	6	-	6	296.910,00	381,00	49.485,00
		10,75%	CONSORZIO SERVIZI TURISTICI - FORNI DI SOPRA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CST	6	-	6			
		2,38%	CONSORZIO SERVIZI TURISTICI ALTO FRIULI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	0	-	0	0,00	-2.268,00	
		0,37%	EUROLEADER S.C.R.L.						
		86,21%	G.I.T. GRADO IMPIANTI TURISTICI SPA	89	1	90	3.675.888,00	-233.526,00	40.843,20
		2,83%	GORIZIA E L'ISONTINO	1	-	1	29.469,00	1.763,00	29.469,00
		10,00%	LIGNANO SABBIAADORO GESTIONI S.P.A.	72	-	72	2.758.742,00	-107.971,00	38.315,86
		0,67%	OPEN LEADER S. CONS. A R.L.						
8,18%	PIANCAVALLO - DOLOMITI FRIULANE - S. CONS. R.L.	-	-	-	0,00	426,00			
100,00%	ENTE PARCO NATURALE DELLE DOLOMITI FRIULANE	1,62%	PIANCAVALLO - DOLOMITI FRIULANE - S. CONS. R.L.						
100,00%	AGENZIA REGIONALE PROMOTUR	0,05%	BCC UDINE	85			5.725.057,00	1.327.789,00	
		3,44%	CARNIA WELCOME SOC. CONS ARL						
		1,59%	CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO,DI SELLA NEVEA EDEL PASSO PRAMOLLO - SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.						
		0,0001%	CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI IN BREVE CONAI	52	4	56	4.170.446,00	-323.734,00	74.472,25
		19,61%	CONSORZIO SERVIZI TURISTICI - FORNI DI SOPRA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CST						
		13,93%	PIANCAVALLO - DOLOMITI FRIULANE - S. CONS. R.L.						
		0,28%	SECAB SOC COOP.	24	-	24	1.086.316,00	539.129,00	45.263,17
0,49%	SOCIETA' COOPERATIVA IDROELETTRICA DI FORNI DI SOPRA-SOC. COOP. A R.L.	5	-	5	230.987,00	71.962,00	46.197,40		
totale report				347	5	267	18.545.928,00		69.460,40

La società evidenziata in azzurro è già stata considerata nella “Tabella 11 – Personale e incidenza relativi costi”.

Le società evidenziate in grigio sono già state considerate nella “Tabella 15– Personale riferito alle partecipate indirette delle partecipate dirette”.

Le società evidenziate in rosa, essendo partecipate da più enti regionali, sono state calcolate una volta sola nella tabella.

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI

Tabella 20– Costi del personale e degli organi di amministrazione, controllo e revisione riferito alle partecipate indirette degli enti

Quota partecipazione Regione	Ente Partecipato	Quota Ente	Ragione Sociale	Costo Organico	Costo Organo di Amministrazione	Controllo e Revisione		Totale costo	Risultato Esercizio
						Organo di Controllo	Organo di Revisione		
100,00%	ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE EZIT	0,47%	FIERA TRIESTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE						
		5,88%	TCO - TRIESTECITTA' DIGITALE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	0,00	-	-	0,00	16.265,00	
		1,90%	TRIESTE COFFEE CLUSTER S.R.L.	35.250,00	-	-	35.250,00		
100,00%	AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE ERSA	80,00%	CENTRO DI RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN AGRICOLTURA (CRITA) SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	335.714,00	-	-	335.714,00	0	
		100,00%	ERSAGRICOLA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE -	201.149,00	-	6.000,00	207.149,00	130.515,00	
100,00%	ENTE PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE	2,69%	OPEN LEADER S. CONS. A R.L.						
100,00%	AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO - TURISMO FVG-	27,17%	CARNIA WELCOME SOC. CONS. A R.L.						
		1,59%	CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO,DI SELLA NEVEA EDEL PASSO PRAMOLLO - SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	296.910,00	-	-	296.910,00	381	
		10,75	CONSORZIO SERVIZI TURISTICI - FORNI DI SOPRA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CST	-	-	-	0,00		
		2,38%	CONSORZIO SERVIZI TURISTICI ALTO FRIULI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	0,00	-	-	0,00	-2.268,00	
		0,37%	EUROLEADER S.C.R.L.						
		86,21%	G.I.T. GRADO IMPIANTI TURISTICI SPA	3.675.888,00	58.187,00	36.079,00	3.770.154,00	-233.526,00	
		2,83%	GORIZIA E L'ISONTINO	29.469,00	-	-	29.469,00	1.763,00	
		10,00%	LIGNANO SABBIAIDORO GESTIONI S.P.A.	2.758.742,00	64.086,00	36.270,00	2.859.098,00	-107.971,00	
		0,67%	OPEN LEADER S. CONS. A R.L.						
100,00%	ENTE PARCO NATURALE DELLE DOLOMITI FRIULANE	8,18%	PIANCAVALLO - DOLOMITI FRIULANE - S. CONS. R.L.	-	-	-	0,00	426	
1,62%	PIANCAVALLO - DOLOMITI FRIULANE - S. CONS. R.L.								
100,00%	AGENZIA REGIONALE PROMOTUR	0,05%	BCC UDINE	5.725.057,00	-	-	5.725.057,00	1.404.741,00	
		3,44%	CARNIA WELCOME SOC. CONS ARL						
		1,59%	CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO,DI SELLA NEVEA EDEL PASSO PRAMOLLO - SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.						
		0,0001%	CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI IN BREVE CONAI	4.170.446,00	-	-	4.170.446,00	-323.734,00	
		19,61%	CONSORZIO SERVIZI TURISTICI - FORNI DI SOPRA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CST						
		13,93%	PIANCAVALLO - DOLOMITI FRIULANE - S. CONS. R.L.						
		0,28%	SECAB SOC COOP.	1.086.316,00	-	-	1.086.316,00	539.129,00	
		0,49%	SOCIETA' COOPERATIVA IDROELETTRICA DI FORNI DI SOPRA-SOC. COOP. A R.L.	230.987,00	-	-	230.987,00	71.962,00	
Totale report			18.545.928,00	122.273,00	78.349,00	0,00	18.746.550,00	1.497.683,00	

La società evidenziata in grigio è già stata considerata nella “Tabella 12 – Costi del personale e degli organi di amministrazione, controllo e revisione”.


Le società evidenziate in azzurro sono già state considerate nella “Tabella 16 – Analisi dei costi del personale e degli organi di amministrazione, controllo e revisione”.

Le società evidenziate in rosa, essendo partecipate da più enti regionali, sono state calcolate una volta sola nella tabella.

2.4. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEL RISULTATO DI ESERCIZIO DELLE PARTECIPATE DIRETTE E INDIRECTE

Si fornisce, da ultimo, una rappresentazione grafica del numero delle partecipate, dirette e indirette, che hanno chiuso l'ultimo esercizio considerato in attivo (n. ventinove), in pareggio (n. cinque) e in passivo (n. ventisette).

Figura 9 – Risultato d'esercizio delle partecipate dirette e indirette



CAPITOLO 3

CRITERI E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

3.1. CRITERI

Rappresentato il quadro delle partecipazioni, dirette ed indirette, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, si passa ora a illustrare i criteri che la Regione medesima intende darsi ai fini delle determinazioni e degli indirizzi che verranno assunti nel presente documento, nonché a farne applicazione alle singole partecipate dirette. I medesimi criteri costituiranno linee di indirizzo per le società dirette, che saranno tenute ad assumere analoghi provvedimenti nei confronti delle proprie partecipate (società regionali indirette).

Si sottolinea che nel presente Piano vengono recepiti i criteri già indicati nella legge di stabilità 2015, ma vengono altresì considerati criteri ulteriori.

Le singole partecipazioni dirette e indirette, quindi, verranno di seguito esaminate alla luce dei criteri dichiarati: alcuni strettamente vincolanti, altri di opportunità, desumibili dalla normativa statale e regionale di riferimento, nonché dalle linee guida espresse dal *Programma di razionalizzazione delle partecipate locali*, predisposto dal Commissario Straordinario per la revisione della spesa.

Si tratta di criteri che possono dividersi sostanzialmente in tre categorie: una categoria riguarda gli scenari inerenti alla riduzione e alla semplificazione (A); l'altra, il fronte del contenimento della spesa, attraverso azioni specifiche di riduzione della stessa (B); l'ultima esamina una fattispecie, sempre relativa alla riduzione e alla semplificazione delle partecipazioni, ma che diventerà operativa solo in futuro, avendo un riferimento temporale che supera quello del presente piano (C).

Tabella 21– Criteri e ambiti di intervento

Criteri finalizzati alla riduzione e alla semplificazione, anche con applicazione futura, e al contenimento della spesa	
A. finalizzati alla riduzione e alla semplificazione	
A	1 Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (L. n. 190/2014, art. 1, c. 611, lett. b)
	2 Dismissione delle micro-partecipazioni (Piano Cottarelli)
	3 Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione (L. n. 190/2014, art. 1, c. 611, lett. a)
	4 Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (L. n. 190/2014, art. 1, c. 611, lett. d)
	5 Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni (L. n. 190/2014, art. 1, c. 611, lett. c)
B. finalizzati al contenimento della spesa	
B	6 Per le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, c. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, dal 2015 riduzione del costo del CdA pari al 20% rispetto al costo sostenuto nel 2013 e limitazione del numero dei componenti dell'organo di amministrazione in modo che esso non superi le tre persone (D.L. n. 90/2014, art. 16, c. 1, lett. a)
	7 Per tutte le partecipazioni totalitarie, dirette e indirette, dal 2015 riduzione del costo del CdA pari al 20% rispetto al costo sostenuto nel 2013 e limitazione del numero dei componenti dell'organo di amministrazione in modo che esso non superi le cinque persone (D.L. n. 90/2014, art. 16, c. 1, lett. b)
	8 Divieto di aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e rilascio di garanzie, in caso di tre esercizi consecutivi in perdita (L.R. n. 10/2012, art. 11)
	9 A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante (L. n. 147/2013, art. 1, c. 554)
10 Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni (L.n. 190/2014, art. 1, c. 611, lett. e)	
C. Finalizzati alla riduzione e alla semplificazione, con applicazione futura	
C	11 A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci. (L. n. 147/2013, art. 1, c. 555)

L'applicazione dei criteri in oggetto deve necessariamente tenere conto della diversa intensità con la quale la Regione partecipa al capitale sociale e, conseguentemente, della diversa forza con la quale l'Ente può esprimere la propria volontà, fermo restando che quest'ultima – per trovare concreta attuazione – deve essere veicolata a seconda della natura della partecipazione e nel rispetto delle norme che disciplinano i modelli organizzativi adottati.

Pertanto, con il presente Piano, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia provvede in primo luogo a vagliare le singole partecipazioni dirette e a individuare le necessarie azioni di razionalizzazione rivolte alle stesse, distinguendo le azioni dirette nei confronti delle partecipazioni totalitarie, maggioritarie o di controllo, nonché delle partecipazioni indirette da queste detenute, da quelle che dovranno invece essere declinate in forma di indirizzo nei

confronti, ad esempio, degli enti regionali per l'attivazione di percorsi di razionalizzazione delle partecipazioni da essi detenute o delle società nelle quali la partecipazione non consente il controllo, conformando in ogni caso l'esercizio dei diritti di socio ai principi e ai vincoli imposti dalla normativa sopra richiamata.

I percorsi di dismissione delle partecipazioni, laddove previsti dal Piano, dovranno comunque tenere conto dell'esistenza di eventuali clausole statutarie di intrasferibilità, prelazione e/o gradimento, nonché di specifici obblighi derivanti da patti parasociali.

La dismissione di partecipazioni societarie deve, nelle concrete modalità di attuazione da adottare, perseguire l'obiettivo della salvaguardia dei posti di lavoro nei limiti consentiti dalla legge.

I Collegi Sindacali (e gli organi di revisione, laddove previsti) sono tenuti a vigilare sull'osservanza di quanto previsto dal presente Piano e tradotto in atti di indirizzo e a procedere, in caso di inadempimento, alle dovute segnalazioni alla Giunta regionale per il tramite del competente Servizio partecipazioni regionali, oltre che a quanto previsto dalle norme civilistiche in materia.

3.2 MISURE RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI DIRETTE

3.2.1. PARTECIPAZIONI DIRETTE IN SOGGETTI DALLA NATURA DIVERSA DA QUELLA SOCIETARIA

La situazione delle partecipazioni dirette in soggetti dalla natura diversa da quella societaria, in essere al 30 giugno 2014, già esposta nella ricostruzione effettuata nella parte generale relativa al sistema delle partecipazioni regionali, è riassunta dal seguente schema.

Figura 10- Partecipazioni dirette in soggetti dalla natura diversa da quella societaria




E' in corso un processo di semplificazione che ha visto la Regione assumere le seguenti iniziative:

- disporre la fusione per incorporazione nel COSINT di Agemont Immobiliare Srl (cancellata in data 1 dicembre 2014);
- prefigurare, con il dettato dell'art. 98 della l.r. n. 3/2015, la dismissione della partecipazione detenuta nel fondo di dotazione del COSINT, nel rispetto delle norme statutarie del Consorzio medesimo, nonché del d.l. 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazione dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), convertito, con modificazioni, dalla l. n. 474/1994. Si stima che entro dicembre 2015, la quota verrà totalmente ceduta;
- disporre la fusione per incorporazione nel Consorzio Innova di Agemont CIT – Centro Innovazione Tecnologica Srl (estinta in data 21 ottobre 2014).

3.2.2. PARTECIPAZIONI REGIONALI DIRETTE IN SOCIETÀ

Per quanto concerne invece le partecipazioni regionali dirette nelle sole società, in essere al 30 giugno 2014, si rinvia al seguente schema.

Figura 11- Partecipazioni regionali dirette in società



La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha di sua iniziativa anticipato il percorso delineato successivamente dalla legge di stabilità 2015, avviando le procedure di liquidazione di tre società partecipate nel corso della seconda metà dell'anno 2014 (Agemont SpA, Ares Srl, Gestione Immobili F.V.G. SpA), che si sono aggiunte alla partecipata diretta Fiera Trieste SpA, già in procedura liquidatoria. In tal modo, la Regione ha inteso avviare un disegno di razionalizzazione complessiva, di cui ora doverosamente si tiene conto, non solo alla luce del fatto che le procedure di dismissione sono in corso, ma anche quale utile elemento di misurazione della tempestività dell'azione di governo, sul versante della materia oggetto del presente Piano.

Le richiamate procedure liquidatorie portano a stimare un contenimento della spesa, già dall'anno corrente, ma la loro presumibile chiusura in corso d'anno produrrà un'effettiva semplificazione solo dal prossimo anno.

In particolare :

- ARES Srl: il liquidatore è stato nominato con atto del 23 dicembre 2014; ha presentato il bilancio iniziale di liquidazione entro la data prescritta (28 febbraio 2015); sulla base del programma predisposto dal liquidatore medesimo, è ragionevole ipotizzare che la quasi totalità delle operazioni di liquidazione si concluda entro l'anno;

- GESTIONE IMMOBILI SpA: la società è in liquidazione dalla data del 18 novembre 2014 e non è al momento prevedibile la data di chiusura della procedura;
- AGEMONT SpA: in liquidazione dal 31 dicembre 2014; il liquidatore ha presentato il programma di liquidazione in data 30 gennaio 2015 ed è ragionevole ipotizzare che la quasi totalità delle operazioni di liquidazione si concluda entro l'anno.

Di seguito, tenendo conto delle liquidazioni già avviate, che permettono di non prendere più in considerazione le quattro partecipazioni dirette sopra indicate, si procede a trattare le altre partecipazioni dirette, attraverso la lente dei singoli criteri, già richiamati a inizio del presente capitolo.

3.2.3. A. CRITERI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE E ALLA SEMPLIFICAZIONE**Criterion A.1.**

Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (l. n. 190/2014, art. 1, c. 611, lett. b)


Con la tabella di seguito riportata si dà evidenza della situazione in cui si trovano le società regionali partecipate dirette, rispetto al numero di amministratori e a quello dei dipendenti.

Tabella 22– Società regionali dirette: n. di amministratori e n. di dipendenti

Ragione Sociale	Totale Organico	Numero Amministratori
AEROPORTO FRIULI - VENEZIA GIULIA S.P.A.	119	5
AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA MONTAGNA - AGEMONT S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	4	1
ARES - AGENZIA REGIONALE PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE SOC. A R. L. UNIPERSONALE - IN LIQUIDAZIONE	2	1
BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA "BANCA ETICA" O "BPE".	-	-
ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	279	5
FIERA TRIESTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	2	1
FINANZIARIA MC S.P.A.	0	3
FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER AZIONI - FRIULIA - S.P.A.	37	7
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.	176	3
GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	12	1
INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.	698	3
LEGNO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	2	6
POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	7	7
SOCIETA' FERROVIE UDINE - CIVIDALE S. A R.L.	56	1
Totale report	1394	44

Dall'applicazione del criterio in esame e dai dati desumibili dagli ultimi bilanci approvati, deriva che ricadono nella previsione della lettera b), del comma 611, dell'art. 1, l. n. 190/2014 e, pertanto, sono destinate a essere soppresse, le partecipazioni dirette nelle società Finanziaria MC e Legno Servizi.

Figura 12– Applicazione del criterio A.1.



Finanziaria MC

La partecipazione regionale al capitale di questa società è pari al 38,7 % in via diretta (con la maggioranza dei diritti di voto in virtù della natura delle azioni possedute), ma dal momento che la restante quota del capitale sociale (61,3%) è detenuta da Friulia SpA, si deve concludere che la Regione possiede anche in via indiretta Finanziaria MC, attraverso il 78,2 % della partecipazione attualmente detenuta in Friulia SpA.

Tanto rammentato, è appena il caso di segnalare come, alla luce del quadro normativo in precedenza ricostruito, la prescrizione di legge che impone la soppressione della società sia vincolante tanto per la Regione, quanto per la sua partecipata diretta Friulia SpA.

Preclusa dunque ogni soluzione che comporti la permanenza di uno di tali soggetti nella società in esame, l'opzione più opportuna è l'acquisto da parte della Regione dell'intero pacchetto azionario, in vista di uno scioglimento della compagine sociale che porti, alla fine, a una presenza diretta della Regione in Banca Mediocredito FVG.

L'azione da porre in essere per la dismissione totale di Finanziaria MC è pertanto quella di rilevare la quota detenuta da Friulia SpA – previa approvazione della relativa norma autorizzativa – e di sciogliere la società, avviando la procedura liquidatoria con la nomina di un liquidatore unico, in occasione dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 (occasione alla quale è legata la scadenza naturale dell'attuale organo di amministrazione di Finanziaria MC). Il liquidatore avrà il compito di provvedere all'estinzione della società, previa assegnazione del patrimonio al socio.

Legno Servizi

Data la partecipazione del tutto minoritaria nella società, che presenta una compagine sociale alquanto frazionata e ha la natura di società cooperativa a responsabilità limitata, si prevede la dismissione della partecipazione della Regione, quale socio cooperatore, attraverso una procedura di alienazione a evidenza pubblica, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 24 l.r. n. 10/2012 e delle norme statutarie³.

³ Lo statuto della società prevede che le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Critério A.2.**Dismissione delle micro-partecipazioni (Piano Cottarelli)**

Il Commissario Straordinario per la revisione della spesa, nel suo Programma di razionalizzazione delle partecipate locali (agosto 2014), propone il divieto di detenere partecipazioni che non raggiungano almeno una quota del 10 % del capitale.

La Corte dei conti, Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con deliberazione n. 194/2014 di data 16 dicembre 2014, avente a oggetto "Le società partecipate dagli Enti locali della regione Friuli Venezia Giulia", ha considerato quale livello di partecipazione significativa, una soglia di presenza pari o superiore al 10%.

In analogia, nel presente Piano, si adotta un concetto di micro-partecipazione riferito alla partecipazione inferiore al 10%.

Con la tabella di seguito riportata si dà evidenza della situazione in cui si trovano le società regionali, rispetto alla percentuale di partecipazione:

Tabella 23– Società regionali dirette: percentuale di partecipazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Società	Percentuale di partecipazione
Aeroporto FVG SpA	100,00
Agemont SpA - in liquidazione	100,00
ARES Srl - in liquidazione	100,00
Banca Popolare Etica SCARL	0,09
Elettra-Sincrotrone Trieste SpA	37,63
Fiera Trieste SpA - in liquidazione	0,47
Finanziaria MC SpA	38,68
Friulia SpA	78,20
FVG Strade SpA	100,00
Gestione Immobili FVG SpA - in liquidazione	99,75
Insiel	100,00
Legno Servizi Scarl	1,02
Polo Tecnologico di Pordenone SCPA	51,75
Società Ferrovie Udine Cividale Srl	100,00

Dall'applicazione del criterio in esame deriva che è destinata a essere dismessa la partecipazione attualmente detenuta in Banca Popolare Etica, oltre a quella in Legno Servizi, che però è stata già oggetto di esame in relazione all'applicazione del criterio 1.

Figura 13– Applicazione del criterio A.2.



Banca Popolare Etica


Si procederà alla dismissione della partecipazione, mediante cessione dell'intera quota attualmente posseduta, attraverso una procedura di alienazione a evidenza pubblica, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 24 l.r. n. 10/2012 e delle norme statutarie.

Criterio A.3.

Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione (l. n. 190/2014, art. 1, c. 611, lett. a)

Lo schema che segue elenca le società regionali che residuano dall'applicazione dei criteri esaminati in precedenza:

Figura 14– Applicazione criterio A.3.



Come già esplicitato nella premessa del presente Piano, si dà atto che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha valutato e valuta a livello normativo l'opportunità della costituzione o dell'acquisto di società o di partecipazioni, autorizzando ciascuna singola operazione, descrivendone le precipue finalità e disciplinandone le condizioni.

Tale situazione è ora espressamente prevista e disciplinata all'art. 4, l.r. 4 maggio 2012, n. 10, recante "Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali".

La medesima legge ha attuato la ricognizione delle società partecipate dalla Regione, in funzione della decisione in ordine alla conferma o alla dismissione delle stesse (si vedano, in particolare, gli articoli 21 e 23), in recepimento di precedenti disposizioni di legge statale (art. 3, comma 27, l. 24 dicembre 2007, n. 244, recante

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” che vieta le partecipazioni aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali).

Non pare, pertanto, consentito procedere *praeter legem* a ulteriori valutazioni circa l'indispensabilità delle medesime società o partecipazioni.

Si riporta, conseguentemente, l'articolo sopra citato relativo alla conferma delle partecipazioni e alle singole leggi istitutive delle partecipate regionali ivi richiamate:

Legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali)

Art. 21

(Conferma delle partecipazioni regionali)

1. In conformità ai principi di cui all'art. 2 sono confermate le partecipazioni della Regione nelle seguenti società:

a) Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia SpA - Friulia SpA costituita dalla l.r. 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia)⁴;

⁴ Articolo 1, l.r. n. 18/1966

L'Amministrazione regionale è autorizzata a prendere l'iniziativa della costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2458 codice civile, di una Società finanziaria per azioni, avente lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia:

a) mediante assunzione di partecipazioni, da smobilizzare, di norma, entro dieci anni, in società per azioni e società a responsabilità limitata, già costituite o da costituire, con organizzazione operativa nel territorio regionale. Le suddette partecipazioni possono riguardare anche:

1) imprese con organizzazione operativa al di fuori del territorio regionale, purché tali interventi siano funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell'ambito del Friuli-Venezia Giulia;

2) imprese e società miste operanti nei Paesi esteri diversi da quelli individuati dall'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nelle quali siano interessate imprese aventi organizzazione operativa nel territorio regionale con una partecipazione non inferiore al cinquanta per cento, tenuto conto anche di quella della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA, nonché della quota eventualmente intestata ad altre società finanziarie istituite con legge dello Stato o della Regione, o di altri organismi previsti dai programmi di intervento della Comunità Europea;

3) società finanziarie, creditizie, nonché società svolgenti attività di servizio alle imprese, di studio o di propulsione economica, anche operanti al di fuori del territorio regionale, qualora l'intervento sia finalizzato alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale;

b) mediante assistenza finanziaria ai soggetti di cui alla lettera a), anche indipendentemente dalla partecipazione agli stessi, nonché, direttamente o tramite la Finanziaria regionale della cooperazione Finreco scrl, alle società cooperative a responsabilità limitata iscritte nella categoria << produzione e lavoro >> del Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, classificate ai fini della codifica ISTAT fra le imprese manifatturiere, per rami di attività dal numero 2 al numero 5 compresi e in relazione all'avvio, da parte delle stesse, di un programma di incremento del netto patrimoniale;

c) mediante assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa alle imprese, con particolare riguardo all'esercizio di attività:

1) di consulenza aziendale;

2) di formazione imprenditoriale;

3) di consulenza finanziaria;

4) di assistenza per scambi in compensazione;

b) Insiel - Informatica per il Sistema degli Enti Locali SpA autorizzata dall'art. 1, l.r. 12 giugno 1978, n. 66 (Partecipazione azionarie alla Società Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA)⁵;

c) Sincrotrone - Trieste Società consortile per azioni autorizzata dall'art. 3, comma 2, l.r. 2 maggio 1988, n. 24 (Concorso finanziario della Regione Friuli - Venezia Giulia per la realizzazione del laboratorio di luce di sincrotrone presso l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste)⁶;

d) Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA costituita dalla l.r. 15 maggio 1995, n. 21 (Costituzione di una società per azioni per la gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari)⁷;

e) Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia SpA costituita dall'art. 3, commi da 1 a 5, l.r. 12 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998)⁸;

5) di guida al finanziamento e alla capitalizzazione con particolare riguardo alla prestazione di servizi finalizzati alla quotazione sui mercati mobiliari ed all'emissione di cambiali finanziarie e di certificati di investimento, alla ricerca di partnership ed all'assistenza per la gestione di contratti a termine;

6) di assistenza per la crescita della nuova impresa.

Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la Società finanziaria può compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare od immobiliare con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette all'applicazione del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

⁵ Articolo 1, l.r. n. 66/1978

La Regione Friuli - Venezia Giulia è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione da parte della Società Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA, sino alla concorrenza di lire 100.000.000.

2. La Giunta regionale nomina i componenti, spettanti alla Regione, del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico e i componenti del Collegio sindacale di Insiel SpA. I componenti del Collegio sindacale sono designati dal Consiglio regionale, con riserva alle minoranze consiliari della designazione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

⁶ Articolo 3, comma 2, l.r. n. 24/1988

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali e con l'Assessore all'industria, conferisce con propria deliberazione mandato alla Friulia SpA di provvedere di volta in volta, mediante prelievo dal fondo speciale, a sottoscrivere quote di capitale sociale della << Sincrotrone Trieste società consortile per azioni >> ovvero a conferire, in via anticipata, somme destinate a futuri aumenti di capitale sociale della medesima società nonché a concedere finanziamenti anche infruttiferi.

⁷ Articolo 1 l.r. n. 21/1995

1. In considerazione della rilevante importanza che l'aeroporto di Ronchi dei Legionari assume per il Friuli- Venezia Giulia nei campi dell'economia e delle comunicazioni, l'Amministrazione regionale promuove, in concorso con il Consorzio per l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia, la costituzione di una società per azioni, ai sensi e per le finalità dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed assume partecipazioni in più riprese fino alla concorrenza di lire 2.950 milioni nel triennio 1995-1997.

⁸ Articolo 3, commi da 1 a 5, l.r. n. 3/1998

1. Al fine di conseguire maggiore efficienza e snellezza operativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, in concorso con altri soggetti pubblici, la costituzione di una società di capitali per la gestione e l'alienazione di beni disponibili e per la manutenzione di beni indisponibili appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione e di altri enti pubblici soci, nonché per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento della Regione stessa e di altri enti pubblici soci della società medesima.

1 bis. In relazione all'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, e in considerazione della uscita del capitale privato dalla società, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le modifiche statutarie della società includendo nell'oggetto sociale le seguenti attività: la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi altro titolo della Regione e di altri enti pubblici soci della società, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento della Regione stessa e di altri enti pubblici soci della società.

f) Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni autorizzata dall'art. 4, commi da 11 a 14, l.r. 3/1998⁹;

g) Polo Tecnologico di Pordenone Società consortile per azioni costituita dall'art. 5, commi da 1 a 4, l.r. 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'art. 18, l.r. 16 aprile 1999, n. 7);

h) Società Ferrovie Udine - Cividale Srl costituita dall'art. 5, commi 99 e 100, l.r. 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003)¹⁰;

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla società di cui al comma 1 con l'apporto di capitali sino alla concorrenza del valore di 500 milioni.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinata al mantenimento in capo alla Regione della maggioranza assoluta del capitale della società.

3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla società di cui al comma 1 mandato per lo svolgimento delle attività di cui al comma stesso relativamente alla gestione, manutenzione ed alienazione dei propri beni immobili disponibili nonché alla manutenzione dei propri beni immobili indisponibili e alla fornitura di beni e servizi necessari al suo funzionamento.

3 ter. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a conferire alla società di cui al comma 1 beni immobili appartenenti al proprio patrimonio disponibile.

3 quater. Le attività previste dai commi 1 e 1 bis possono formare oggetto del mandato di cui al comma 3 bis.

4. Per il conferimento alla società di cui al comma 1 di beni immobili disponibili del patrimonio regionale la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta uno specifico programma, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, anche di durata pluriennale, in cui sono individuati i beni oggetto di conferimento ed i tempi relativi.

5. Ai fini del conferimento del mandato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la società di cui al comma 1 in cui siano stabiliti i termini e le modalità della gestione immobiliare e finanziaria, nonché le misure e le modalità di corresponsione dei compensi spettanti alla società. La gestione finanziaria del mandato conferito dalla Regione è attuata dalla società, con contabilità separata, su apposito fondo speciale. Al fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

⁹ Articolo 4, commi da 11 a 14, l.r. n. 3/1998

11. La Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di concorrere ad assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata anche tramite il sostegno al volontariato ed alla cooperazione sociale, è autorizzata a partecipare alla società cooperativa a responsabilità limitata << Verso la Banca Etica Soc. Coop. a r.l. >> con sede legale in Padova, tramite l'acquisto di n. 1.000 quote sociali della società cooperativa medesima, del valore unitario di lire 100.000 per un valore complessivo di lire 100 milioni.

12. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 11. La responsabilità della Regione è in ogni caso limitata alla quota conferita. In caso di modifica dell'oggetto sociale di cui al primo comma, n. 3, dell'articolo 2518 del Codice Civile, la Regione recede dalla qualità di socio.

13. I diritti conseguenti alla partecipazione della Regione alla società cooperativa di cui al comma 11, sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore dallo stesso delegato. Fermo restando quanto disposto dal comma 12 in presenza di modificazioni concernenti lo statuto o l'atto costitutivo della società cooperativa << Verso la Banca Etica >>, il Presidente della Giunta regionale delibera, sentita la competente Commissione consiliare, in merito alla continuazione della partecipazione regionale.

14. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

¹⁰ Articolo 5, commi 99 e 100, l.r. 1/2003

99. Al fine di dare attuazione alle previsioni della normativa di attuazione statutaria in materia di viabilità e trasporti, già assentita dalla Commissione paritetica Stato-Regione e in fase di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, con particolare riferimento al subentro nella gestione della ferrovia Udine-Cividale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire una società a responsabilità limitata, a totale partecipazione regionale nella fase di costituzione, con capitale iniziale di 50.000 euro.

100. Per le finalità previste dal comma 99 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 6.4.9.2.861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1303 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

i) Eurologistica SpA autorizzata dall'art. 4, commi da 121 a 125, l.r. 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004)¹¹;

j) Finanziaria MC SpA autorizzata dall'art. 7, commi 23 e 24, l.r. 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell' art. 18, l.r. 16 aprile 1999, n. 7)¹²;

k) Friuli Venezia Giulia Strade SpA costituita dall' art. 4, comma 87, l.r. 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell' art. 18, l.r. 16 aprile 1999, n. 7)¹³;

l) ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Soc. a RI unipersonale autorizzata dall'art. 4, comma 22, l.r. 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010)¹⁴;

¹¹ Articolo 4, commi da 121 a 125, l.r. n. 1/2004

121. A seguito della conclusione dello studio di fattibilità relativo alla realizzazione del Polo Intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari, avviato in applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000) e al fine di procedere alle conseguenti fasi progettuali e realizzative, l'Amministrazione regionale promuove la costituzione, in applicazione della normativa vigente, di una società per azioni di trasformazione urbana.

122. Alla società di trasformazione urbana di cui al comma 121, da costituirsi da parte della Regione, possono partecipare:

a) in relazione alle competenze istituzionali territoriali, la Provincia di Gorizia e i Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo, Turriaco, Sagrado, Doberdò del Lago, Fogliano - Redipuglia, Staranzano e San Pier d'Isonzo;

b) in relazione ai compiti statuari correlati alla realizzazione delle infrastrutture strategiche trasportistiche collegate alla realizzazione del Polo intermodale, la RFI - Rete Ferroviaria Italiana -, la Autovie Venete s.p.a., Autovie Servizi s.p.a., l'Aeroporto FVG s.p.a. e la società titolare della concessione del servizio del TPL dell'Unità di gestione goriziana;

c) i soggetti privati proprietari delle aree interessate qualora le conferiscano consensualmente, in attuazione dell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e relativa circolare ministeriale;

d) altri soggetti privati, previo espletamento di procedure di evidenza pubblica.

123. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla partecipazione azionaria alla società di cui al comma 121 nel limite massimo di 200.000 euro.

124. Le risorse già assegnate dalla normativa vigente al Comune di Ronchi dei Legionari in correlazione al Polo intermodale possono essere utilizzate anche per le finalità di cui al comma 122.

125. Per le finalità di cui al comma 123 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 6.4.270.2.861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1302 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

¹² Articolo 7, commi 23 e 24, l.r. n. 15/2005

23. Per la realizzazione del progetto di cui al comma 48 dell'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire la propria partecipazione azionaria in Mediocredito del Friuli Venezia Giulia a una società appositamente costituita dalla finanziaria regionale Friulia SpA avente a oggetto esclusivo la gestione delle azioni di Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, il cui capitale sociale può essere ripartito in azioni ordinarie e azioni totalmente prive di diritti amministrativi e privilegiate nella ripartizione degli utili.

24. A seguito di tale conferimento l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a conferire la maggioranza delle azioni della predetta società alla finanziaria regionale Friulia SpA a condizione che l'Amministrazione regionale ne mantenga il controllo attraverso l'esercizio del diritto di voto e la nomina della maggioranza degli amministratori.

¹³ Articolo 4, comma 87, l.r. n. 22/2007

L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, anche con soggetti pubblici operanti nel settore della viabilità, una società di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità ivi incluse quelle trasferite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia concernente il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), nonché a sostenere le spese per la sua costituzione.

m) la società la cui quota di partecipazione sarà eventualmente acquisita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia attraverso la permuta autorizzata dall'art. 5, comma 30, l.r. 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011)¹⁵.

Note:

1 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 56, comma 1, lettera g), l.r. n. 16/2012, a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. n. 16/2012.

2 Lettera l) del comma 1 abrogata da art. 12, comma 27, lettera g), l.r. n. 6/2013, a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.

¹⁴ Articolo 4, comma 22, l.r. n. 24/2009

22. La Regione è autorizzata ad acquisire da Agemont SpA (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna) la proprietà delle quote di ARES soc. a.r.l. al valore desumibile dal patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

¹⁵ Articolo 5, comma 30, l.r. n. 22/2010

30. La Regione, al fine di ricercare alleanze strategiche per favorire l'attrattività economica e la coesione economica, sociale e territoriale del Friuli Venezia Giulia, è autorizzata a procedere alla cessione ovvero alla permuta di quote del pacchetto azionario della Aeroporto FVG s.p.a.

Criterio A.4.

Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (l. n. 190/2014, art. 1, c. 611, lett. d)

Con la tabella di seguito riportata si dà evidenza delle società che possono considerarsi esercitare attività di servizio pubblico locale di rilevanza economica.

Figura 15– Applicazione del criterio A.4.



Con esclusivo riguardo alle due Società a partecipazione regionale diretta in esame, pur esercitando entrambe attività riconducibili alla categoria dei servizi di interesse generale, si ritiene non sussistano margini per ipotizzarne l'aggregazione.

Esse, infatti, operano in rami di attività completamente distinti, che sono diversamente regolati dalla rispettiva normativa di settore.

La Società Aeroporto FVG, in particolare, è titolare della concessione quarantennale su bene demaniale per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari.

E' sottoposto dalla vigilanza dell'Ente Nazionale Aviazione civile (ENAC) e del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

A quest'ultimo, oltre che al Ministero dell'economia e delle finanze, è riservata la nomina di un componente dell'organo di controllo della Società.

La l. n. 537/1993 e il relativo decreto di attuazione del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 521/1997 dettano specifiche regole in merito alla natura, alle caratteristiche, all'organizzazione e all'attività delle società di gestione.

Un'ulteriore regolamentazione è contenuta nella Convenzione sottoscritta tra ENAC e Aeroporto FVG.

La Società Ferrovie Udine-Cividale gestisce il servizio di trasporto ferroviario sulla linea Udine – Cividale.

L'attività è regolata da specifica disciplina di settore.


La Società è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Si segnalano, infine, gli ambiti in cui le due società operano che, palesemente, non risultano contigui.

Critério A.5.

Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni (l. n. 190/2014, art. 1, c. 611, lett. c)

Di seguito, l'elenco delle società regionali che residuano dall'applicazione dei criteri esaminati in precedenza.

Figura 16 – Applicazione del criterio A.5.



Emerge la presenza di società che esercitano attività molto diversificate.

Tabella 24– Attività delle società regionali dirette

Società	attività
Aeroporto FVG	Gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari
Elettra-Sincrotrone	Progettazione e realizzazione e gestione in Trieste del Laboratorio di Luce di Sincrotrone; promozione di attività e programmi nazionali e internazionali di ricerca; promozione, valorizzazione e trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta; promozione di un miglior coordinamento delle attività del Paese nel campo delle grandi infrastrutture di ricerca internazionali
Friulia	Società finanziaria
FVG Strade	Progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e vigilanza di opere di viabilità
Insiel	Svolgimento, per conto e nell'interesse della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, delle attività relative allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture di telecomunicazione e del Sistema informativo integrato regionale, quale complesso della base di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei medesimi, che costituiscono servizi di interesse generale
Polo Tecnologico di Pordenone	Favorire la ricerca scientifica, anche applicata, lo sviluppo tecnologico, la produzione hi-tech di beni e servizi, la nascita di aziende ad alto contenuto tecnico ed innovativo e la formazione superiore nel Parco di ricerca scientifica e tecnologica di Pordenone.
Società Ferrovie Udine-Cividale	Servizio di trasporto ferroviario sulla linea Udine-Cividale

Anche l'esame dei codici ATECO¹⁶, realizzato a fini statistici, sembra indicare la mancanza di significative sovrapposizioni tra le attività esercitate dalle singole società:

¹⁶ **43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI**

43.2 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE

43.21 Installazione di impianti elettrici

43.21.0 Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.01 Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria

43.22.0 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

43.29 Altri lavori di costruzione e installazione

43.29.0 Altri lavori di costruzione e installazione

43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE

52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI

52.2 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI

52.21 Attività dei servizi connessi ai trasporti terrestri

52.21.2 Gestione di strade, ponti, gallerie

52.23 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo

62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

62.0 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

62.01 Produzione di software non connesso all'edizione

64 ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)

64.9 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)

64.92 Altre attività creditizie

64.92.0 Altre attività creditizie

64.92.09 Altre attività creditizie nca

72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO

72.1 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA

72.19 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

72.19.0 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria

82 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

82.9 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA

82.99 Altri servizi di supporto alle imprese nca

82.99.9 Altri servizi di sostegno alle imprese

Tabella 25 - Codici ATECO delle società regionali dirette per società

Società	Codice ATECO		
	Attività primaria	Attività secondaria	Unità locale - Attività prevalente
Aeroporto FVG	52.23	43.21.01	
		43.21.02	
		43.22.03	
		43.29.01	
		43.22	
		43.22.01	
		43.22.02	
Elettra-Sincrotrone	72.1		
Friulia	64.92.09		64.92.09
FVG Strade	52.21.2		
Insiel	62.01		
Polo Tecnologico di Pordenone	72.19.09	82.99.99	
Società FUC	49		

Tabella 26 - Codici ATECO delle società regionali dirette per codice

Codice ATECO			Società
Attività primaria	Attività secondaria	Unità locale - Attività prevalente	
	43.21.01		Aeroporto FVG
	43.21.02		Aeroporto FVG
	43.22		Aeroporto FVG
	43.22.01		Aeroporto FVG
	43.22.02		Aeroporto FVG
	43.22.03		Aeroporto FVG
	43.29.01		Aeroporto FVG
49			FUC
52.21.2			FVG Strade
52.23			Aeroporto FVG
62.01			Insiel
64.92.09		64.92.09	Friulia
72.1			Elettra-Sincrotrone
72.19.09			Polo Tecnologico di Pordenone
	82.99.99		Polo Tecnologico di Pordenone

Il mero confronto tra i codici ATECO, come sopra evidenziato, peraltro non esaustivo dal punto di vista della corretta rappresentazione delle attività effettivamente espletate, porta a rilevare una parziale sovrapposizione tra le attività di Polo Tecnologico ed Elettra Sincrotrone, entrambe operative nel settore della ricerca scientifica e dello

sviluppo. Va, tuttavia, rilevato che l'ambito di attività/settore di intervento, oltre che la dislocazione territoriale, nonché il profilo giuridico delle due società sono molto diversi.

Elettra-Sincrotrone, che nasce nei primi anni 80, si configura quale società di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 2451 cod. civ., ed è regolata da normativa speciale (art. 10, comma 4, l. n. 370/1999) e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR). Elettra Sincrotrone è un centro di ricerca internazionale multidisciplinare specializzato nella generazione di luce di sincrotrone e laser a elettroni liberi di alta qualità e nelle sue applicazioni nella scienza dei materiali. La sua missione statutaria è di promuovere la crescita culturale, sociale ed economica tramite: la ricerca di base e applicata, la formazione tecnica e scientifica, il trasferimento tecnologico e della conoscenza. Partecipa a programmi di ricerca nazionali, europei e internazionali, realizzati anche attraverso borse di dottorato e assegni di ricerca.

Il Polo Tecnologico di Pordenone, nato nell'anno 2002, nel 2011, ha dato vita al Parco scientifico: sede che ospita oltre quaranta imprese impegnate in progetti ad alta intensità di conoscenza ed elevato contenuto tecnologico, con orientamento al mercato. Il Polo si configura come snodo per la costituzione di *partnership* con il sistema industriale, università, parchi scientifici, centri di ricerca italiani e internazionali. Offre alle imprese e ai centri insediati nel Parco e alle imprese del territorio servizi di innovazione tecnologica, di accesso alla finanza agevolata per l'attività di ricerca e sviluppo e attività di formazione per giovani destinati a settori ad alta qualificazione professionale.

Quanto sopra rappresentato palesa l'impraticabilità di un'operazione di eliminazione o fusione tra le due singole società in esame, attesa la significativa diversità in termini di *mission*, attività/settore di intervento, profilo giuridico. Parimenti, non risulta percorribile la strada dell'internalizzazione delle attività in seno alla struttura regionale.

In una prospettiva allargata all'intera galassia delle partecipate, tuttavia, sulla base di ulteriori elementi di ricognizione e ponderazione, potranno essere messi a punto analisi la fattibilità vs processi di progressiva aggregazione tra soggetti che, a vario titolo partecipati, operano attualmente, sul territorio regionale, nell'ambito dell'incubazione d'impresa, parchi scientifici, infrastrutture, servizi e sostegno finanziario alle imprese.

3.2.4. B. CRITERI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DELLA SPESA


Criterion B.6.

Per le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.l. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero dal 2015 riduzione del costo del CdA pari al 20% rispetto al costo sostenuto nel 2013 e limitazione del numero dei componenti dell'organo di amministrazione in modo che esso non superi le tre persone (d.l. n. 90/2014, art. 16, comma 1, lett. a)

Il criterio in questione, facendo riferimento a un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90% dell'intero, si rivolge alle società strumentali.

Vengono evidenziate di seguito le società direttamente partecipate dalla Regione che possono ritenersi strumentali, secondo le indicazioni della normativa richiamata.

Figura 17– Applicazione del criterio B.6.



Tanto FVG Strade, quanto Insiel, sono attualmente amministrati da un Consiglio composto di tre membri, dei quali, tra l'altro, rispettivamente due consiglieri sono anche dipendenti regionali.

La situazione è, pertanto, già in linea con le previsioni normative e non si presenta, quindi, la necessità di intervenire per dare applicazione alla seconda parte della normativa (numero massimo dei componenti dell'organo di amministrazione pari a tre).

Con riguardo, invece, alla prima parte, relativa alla riduzione dei costi dell'organo amministrativo, nella misura del 20%, rispetto ai costi sostenuti nel 2013, si evidenzia che dovrà essere data applicazione al limite normativamente previsto appena richiamato.


Si ricorda, peraltro, che, con riguardo ad Insiel, del nuovo prescritto contenimento si è già tenuto conto nella fissazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato a fine 2014.

Criterio B.7.

Per tutte le partecipazioni totalitarie, dirette e indirette, dal 2015 riduzione del costo del CdA pari al 20% rispetto al costo sostenuto nel 2013 e limitazione del numero dei componenti dell'organo di amministrazione in modo che esso non superi le cinque persone (d.l. n. 90/2014, art. 16, comma 1, lett. b)

Vengono di seguito evidenziate le società direttamente partecipate dalla Regione in misura totalitaria, rilevando che FVG Strade SpA e Insiel SpA sono già state oggetto di attenzione in riferimento al criterio precedente.

Figura 18 – Applicazione del criterio B.7.



L'Aeroporto FVG è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, la Società Ferrovie Udine-Cividale da un Amministratore Unico.

La seconda parte della prescrizione normativa (numero massimo di consiglieri non superiore a cinque) è, dunque, già rispettata e non si pone, conseguentemente, la necessità di nuovi interventi obbligatori sul numero degli amministratori.

Con riferimento alla prima parte della disposizione (contenimento del costo del compenso entro l'80% di quello sostenuto nel 2013), si ritiene di dover intervenire, con riguardo ad Aeroporto FVG, nei medesimi termini

illustrati in relazione al criterio 6, al quale si rinvia (con particolare riguardo alle indicazioni fornite in merito a FVG Strade).

Per quanto riguarda la Società Ferrovie Udine-Cividale, invece, tanto la dizione letterale della disposizione, quanto la considerazione del differente impatto derivante dall'applicazione della norma a un organo collegiale rispetto all'applicazione a uno monocratico che, peraltro, risulta essere stato valutato distintamente anche da altre normative statali, consigliano che la medesima non vada applicata nel caso in cui l'organo amministrativo sia rappresentato dall'Amministratore Unico.

Il criterio si riferisce a tutte le partecipazioni totalitarie dirette e indirette; pertanto, in questa sede, occorre prendere in considerazione anche le tre partecipazioni regionali totalitarie tramite Aeroporto FVG SpA., ovvero: A.F.V.G. Security, Midtravel e SoGePar.

Una società su tre (Midtravel) ha sempre chiuso in perdita gli ultimi quattro esercizi; una (A.F.V.G. Security) ha chiuso in perdita tre degli ultimi quattro esercizi e solo una (SoGePar) ha sempre prodotto utili con risultati di esercizio in costante trend di crescita.

Anche se questi brevi cenni portano a concludere che alcune di tali partecipazioni debbano comunque cadere nell'ambito di applicazione anche di altri criteri (il primo e il quinto in particolare per la Midtravel), pare comunque opportuno che nelle more della loro soppressione debba darsi comunque applicazione alle norme sul contenimento della spesa.

In particolare, dato che in nessuno dei tre casi si supera il numero di tre amministratori, è soprattutto sul fronte dei possibili risparmi derivanti dalla riduzione dei costi dell'organo di amministrazione di una di esse (A.F.V.G. Security) che vi sono ampi margini di azione e di un tanto la partecipata diretta Aeroporto FVG SpA dovrà tenere conto.

Criterio B.8.**Divieto di operazioni sul capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito in caso di tre esercizi consecutivi in perdita (l.r. 10/2012, art. 11)**

Vengono di seguito prese in considerazione le società direttamente partecipate dalla Regione e se ne ricostruiscono i risultati degli ultimi tre esercizi consecutivi.

Non sono indicati i valori relativi a Banca Popolare Etica SCarl, Fiera Trieste SpA in liquidazione e Legno Servizi, in considerazione della partecipazione minima in tali società.

Tabella 27 - Risultati degli ultimi tre esercizi consecutivi delle società regionali dirette (criterio B.8.)

Società	Chiusura Bilancio	Risultato Esercizio
AEROPORTO FVG	31/12/2011	151.696,00
	31/12/2012	98.924,00
	31/12/2013	43.020,00
AGEMONT	31/12/2012	-730.642,00
	30/06/2013	-289.960,00
	30/06/2014	-435.712,00
ARES	31/12/2011	24.248,00
	31/12/2012	-11.710,00
	31/12/2013	-43.556,00
ELETTRA-SINCROTRONE TRIESTE	31/12/2011	763.798,00
	31/12/2012	190.839,00
	31/12/2013	245.596,00
FINANZIARIA MC	31/12/2011	-351.017,00
	31/12/2012	48.401,00
	31/12/2013	-68.225.784,00
FRIULIA	30/06/2012	2.481.718,00
	30/06/2013	-35.856.712,00
	30/06/2014	-35.321.723,00
FVG STRADE	31/12/2011	589.295,00
	31/12/2012	1.031.012,00
	31/12/2013	131.910,00
GESTIONE IMMOBILI FVG	31/12/2011	24.267,00
	31/12/2012	0
	31/12/2013	0
INSIEL	31/12/2011	870.112,00
	31/12/2012	630.416,00
	31/12/2013	2.285.814,00
POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE	31/12/2011	-317.025,00
	31/12/2012	3.581,00
	31/12/2013	5.939,00
SOCIETA' FERROVIE UDINE CIVIDALE	31/12/2011	195.194,00
	31/12/2012	11.553,00
	31/12/2013	-264.455,00

Alla luce dei bilanci approvati, nessuna attualmente presenta tre esercizi in perdita, salvo Agemont, rispetto alla quale la Regione ha già autonomamente deliberato la liquidazione alla fine del 2014.


Qualora si concretizzassero i presupposti, la Regione si muoverà nel rispetto del dettato normativo.

Criterio B.9.

A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante (l. n. 147/2013, art. 1, comma 554)

Si evidenziano nella tabella che segue le società che possono ritenersi ricomprese nel criterio in oggetto, in quanto titolari di affidamento diretto, da parte della Regione, per una quota superiore all'80% del valore della produzione.

Figura 19 – Applicazione del criterio B.9.



Come rimarcato nell'ambito dell'analisi del precedente criterio, nessuna delle società, che qui vengono in rilievo, presenta perdite nei tre esercizi precedenti: pertanto, a oggi non si rende necessario procedere alla riduzione del 30% del compenso dei componenti degli organi di amministrazione.

Nello schema seguente vengono esposti i risultati degli ultimi due esercizi, sempre sulla base dei bilanci approvati.

Tabella 28 - Risultati degli ultimi due esercizi di alcune partecipate regionali dirette (criterio B.9.)

Società	Chiusura Bilancio	Risultato Esercizio
ARES	31/12/2012	-11.710
	31/12/2013	-43.556
FVG STRADE	31/12/2012	1.031.012
	31/12/2013	131.910
INSIEL	31/12/2012	630.416
	31/12/2013	2.285.814
SOCIETA' FERROVIE UDINE CIVIDALE	31/12/2012	11.553
	31/12/2013	-264.455

Come si può vedere, ARES presenta gli ultimi due esercizi in perdita: tuttavia, essa è già stata posta in liquidazione alla fine dell'anno 2014.

criterio B.10.

Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni (l. n. 190/2014, art. 1, c. 611, lett. e)

Si ricorda come la Regione abbia, già negli anni, dato applicazione a norme e principi in materia di contenimento della spesa pubblica, anche per iniziativa autonoma, riducendo tanto il numero di componenti degli organi, quanto i relativi compensi.

Di seguito si individuano ulteriori interventi, ferme restando, peraltro, eventuali rigidità derivanti da previsioni di leggi speciali e di settore, di statuti societari e di patti parasociali e connesse esigenze di rappresentatività.

B.10.1. Riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali

Rispetto alla situazione sopra rappresentata, dato atto che in numerosi casi gli organi sono composti da un numero di componenti già contenuto in tre unità, quando addirittura non sia previsto l'amministratore unico, la Regione intende porre in essere i seguenti, ulteriori interventi di contenimento della spesa:

Aeroporto FVG

In occasione della prossima scadenza dell'organo, prevista per il corrente anno, si valuterà l'opportunità di una riduzione del numero di amministratori da cinque a tre.

FVG Strade

In occasione della prossima scadenza dell'organo, prevista per il corrente anno, si valuterà l'opportunità di adottare il modello dell'organo amministrativo monocratico.

B.10.2. Riduzione delle relative remunerazioni

La Giunta regionale ha recentemente ribadito, con la deliberazione n. 334, dd. 27.02.2015, avente a oggetto "L.R. n. 10/2012, art. 9. Determinazione di un indice variabile di complessità gestionale per la determinazione dei compensi degli amministratori delle società controllate dalla Regione in via diretta – Aggiornamento 2015", la politica già da tempo perseguita di contenimento degli oneri di funzionamento degli organi amministrativi delle partecipate regionali.


Rispetto alla situazione sopra rappresentata, dato atto che la Regione ha già operato ripetute revisioni ai compensi previsti per gli organi societari, anche in adempimento di specifiche previsioni normative, e tenuto conto della legislazione attualmente vigente e delle riduzioni obbligatorie conseguenti all'applicazione dei criteri 6 e 7, non si ritiene, al momento, vi siano margini per attuare ulteriori interventi sui compensi degli organi di amministrazione delle partecipate dirette.

A tale proposito, si riporta di seguito il dato aggregato, riferito agli ultimi cinque anni, dei compensi degli organi societari delle principali società regionali a partecipazione diretta, che evidenzia le riduzioni già conseguite.

Tabella 29 - Riepilogo del costo degli organi amministrativi e di controllo negli ultimi cinque anni

universo di riferimento		totale Organi (Amministratori- Sindaci - Revisori)	Costo Organo Amministrativo	Costo Organo di Controllo	Costo della Revisione
Partecipate Dirette principali	2009	1.422.333,98	922.770,93	463.563,05	36.000,00
Partecipate Dirette principali	2010	1.728.597,06	1.108.252,53	577.092,40	43.252,13
Partecipate Dirette principali	2011	1.832.392,57	1.132.282,05	627.358,52	72.752,00
Partecipate Dirette principali	2012	1.643.108,28	970.374,55	547.841,73	124.892,00
Partecipate Dirette principali	2013	1.433.480,89	781.453,10	540.912,79	111.115,00

Figura 20 - Trend quinquennale del costo complessivo degli organi amministrativi e di controllo




3.2.5. C. CRITERI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE E ALLA SEMPLIFICAZIONE, CON APPLICAZIONE FUTURA

criterio C.11.

A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci. (l. n. 147/2013, art. 1, comma 555)

Nel ricordare che il comma 554 richiamato dalla norma, di cui al presente criterio, riguarda le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione, nella tabella che segue si segnalano in giallo quelle che astrattamente potrebbero rientrare nella categoria considerata, posto che, per questo criterio, non vanno considerate quelle che esercitano servizi pubblici locali (senza considerare quelle che sono state già prese in considerazione in occasione dell'analisi dei criteri di esistenza sopra descritti).

Figura 21 - Applicazione del criterio C.11.



Di seguito la situazione di FVG Strade e di Insiel.

Tabella 30 - Risultati degli ultimi cinque esercizi di alcune società regionali dirette (criterio C.11.)

Società	Chiusura Bilancio	Risultato Esercizio
INSIEL	31/12/2009	2.309.334,00
INSIEL	31/12/2010	4.600.240,00
INSIEL	31/12/2011	870.112,00
INSIEL	31/12/2012	630.416,00
INSIEL	31/12/2013	2.285.814,00
FVG STRADE	31/12/2009	137.308,00
FVG STRADE	31/12/2010	72.372,00
FVG STRADE	31/12/2011	589.295,00
FVG STRADE	31/12/2012	1.031.012,00
FVG STRADE	31/12/2013	131.910,00

Si evidenzia che nessuna delle due società esaminate presenta quattro esercizi in perdita sugli ultimi cinque: pertanto, per il corrente anno, non si rende necessario dare luogo all'applicazione delle misure di cui alla disposizione in questione.

3.2.6. TABELLA RIASSUNTIVA DELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI ALLE SOCIETÀ DIRETTE

La tabella che segue rappresenta in forma schematica e riassuntiva le società partecipate dirette e l'applicazione alle medesime dell'insieme dei criteri sopra esaminati:

Tabella 31 - Società regionali dirette e applicazione degli undici criteri

Società dirette / Criteri			Aeroporto FVG	Agemont in liquidazione	ARES in liquidazione	Banca Popolare Etica	Elettra-Sincrotrone	Fiera Trieste in liquidazione	Finanziaria MC	Friulia	FVG Strade	Gestione Immobili FVG in liquidazione	Insiel	Legno Servizi	Polo Tecnologico	Società Ferrovie Udine-Cividale	
A. finalizzati alla riduzione e alla semplificazione	1. (n. amministratori / n. dipendenti)								X					X			
	2. (micro-partecipazioni)				X												
	3. (indispensabilità)																
	4. (aggregazione SPL rilevanza economica)																
	5. (sovrapposizioni)																
B. finalizzati al contenimento della spesa	6. (società strumentali:	limiti alla composizione CdA															
		riduzione costo)									X						
	7. (società totalitarie:	limite composizione CdA															
		riduzione costo)	X														
	8. (tre esercizi consecutivi in perdita: limiti operazioni)																
	9. (società affidatarie dirette: esercizi in perdita:	tre: riduzione compensi organo amministrativo;															
due: revoca)																	
10. (contenimento costo	struttura	X									X						
	compensi)																
C. finalizzati alla riduzione e alla semplificazione, con applicazione futura	11. ((dal 2017) perdita quattro su cinque esercizi: liquidazione)																

Legenda

X società nei riguardi delle quali viene attuato un intervento ai sensi del criterio in analisi

3.3. INDIRIZZI RELATIVI ALLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE INDIRETTA

Sulla base del principio di cui all'art. 3, comma 1, l.r. n. 10/2012, per il quale la Regione esercita il governo sulle società indirettamente partecipate attraverso le società controllate, la Regione, con il presente Piano, formula l'indirizzo nei confronti delle società a partecipazione diretta totalitaria o maggioritaria e di controllo e degli enti e soggetti di natura diversa detentori delle partecipazioni societarie, elencati nella parte generale, di elaborare un piano di razionalizzazione delle proprie partecipate, da trasmettere alla medesima Regione, entro il 30 giugno 2015. Il predetto piano dovrà tenere conto dei contenuti e dell'impostazione del presente documento.

Le partecipate dirette, gli enti e i soggetti summenzionati, sulla base dei medesimi criteri utilizzati nel presente Piano, avviano procedure di dismissione nei casi obbligatori per giungere a una riduzione delle partecipazioni, entro il 31 dicembre 2015. Applicano le riduzioni di spesa, nei casi prescritti dalla legge, e si attivano per elaborare proposte di razionalizzazione e di semplificazione che poi verranno esaminate in confronto con le direzioni di *line* interessate, atteso l'obiettivo generale di semplificazione del panorama dei soggetti istituzionali che operano nelle varie aree tematiche, al fine di individuare tendenzialmente soggetti unici in ciascuna di esse, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni.

Gli Enti regionali, in particolare, con il piano da presentare entro il 30 giugno 2015, effettuata una ricognizione delle partecipazioni da dismettere obbligatoriamente, presentano alla Giunta regionale l'elenco di tutte le partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente, con una motivata proposta di mantenimento di quelle ritenute strategiche, indicando altresì il valore nominale e il valore stimato di ciascuna di esse, nonché la relazione tra l'attività della società partecipata e la specifica funzione istituzionale dell'ente regionale partecipante.

Entro il 31 ottobre 2015, la Giunta regionale, sentite le competenti Direzioni centrali interessate, si esprime sul mantenimento delle partecipazioni ritenute necessarie e promuove la definitiva dismissione da parte degli Enti di tutte le altre.



Le Società e gli Enti potranno, inoltre, di propria iniziativa, proporre ulteriori criteri di razionalizzazione idonei al perseguimento dell'obiettivo di riduzione delle partecipazioni nel termine del corrente anno e, in ogni caso, di contenimento della spesa. Potrà, comunque, essere avanzata qualunque ulteriore proposta che sia ritenuta atta a garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

Si ritiene di dover, in ogni caso, segnalare alcune direttrici, con riferimento a specifiche fattispecie interessanti alcune partecipate dirette e relative partecipazioni.

La panoramica delle partecipazioni indirette detenute dagli Enti regionali denota come sia soprattutto dall'applicazione dei criteri 2 (micro partecipazioni) e 5 (eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni) che più facilmente potranno ottenersi razionalizzazioni, attraverso l'eliminazione di numerose duplicazioni nelle partecipazioni nelle medesime società di secondo livello.

In via esemplificativa, si evidenziano di seguito (contraddistinte da diversi colori) le partecipazioni indirette multiple, sia per il tramite di partecipazioni dirette, che per il tramite di enti.

Figura 22 e 23 - Partecipazioni indirette multiple, sia per il tramite di partecipazioni dirette, che per il tramite di enti



Il quadro rappresentato è già destinato a semplificarsi con l'operazione di fusione tra le agenzie del settore turistico, Promotur e Turismo FVG che, dall'1 gennaio 2016, daranno vita a un unico ente, con il necessario accorpamento delle partecipazioni che verranno ritenute strategiche.

Per quanto concerne il gruppo Friulia, la società è già da tempo impegnata a individuare prospettive di riorganizzazione del gruppo, finalizzate a valorizzare le specifiche competenze delle partecipate inserite nella *holding*, in una prospettiva di migliore integrazione e relazione in logica di rete.

3.4. ALTRE MISURE E INDIRIZZI

3.4.1. SOPPRESSIONE DI GESTIONI FUORI BILANCIO

La Regione, accanto alle misure fin qui delineate, nel perseguimento della massima razionalizzazione di risorse umane e finanziarie, intende avviare una verifica circa la sussistenza delle condizioni per giungere, entro l'anno, ad attivare il percorso di chiusura di una gestione fuori bilancio attualmente affidata in gestione ad una partecipata regionale :

Fondo per la realizzazione del piano industriale di Promotur, gestito attualmente da Friulia SpA ai sensi dell'art. 8, commi 114-116, l.r. n. 2/2006; si ritiene che, trattandosi di mero trasferimento fondi all'Agenzia Promotur, sussistendone le condizioni, la gestione possa essere ricondotta al bilancio regionale.

Dalla chiusura della sopra indicata gestione fuori bilancio si attendono risparmi certi in termini di minore attività amministrativa (eliminazione rendiconti amministrativi della gestione fuori bilancio e conseguente attività di controllo da parte della Direzione vigilante e della Ragioneria generale; minore attività per la Giunta regionale), ottimizzazione delle risorse umane della partecipata interessata e diretta contabilizzazione a bilancio regionale delle risorse finanziarie.

3.4.2. MISURE IN TEMA DI PERSONALE

In relazione al quadro delineato nei paragrafi precedenti, vengono formulati i seguenti ulteriori indirizzi:

1. per il personale delle società poste in liquidazione vengono avviate le procedure di mobilità di cui all'art. 1, comma 614, della legge di stabilità 2015, presso altre società partecipate regionali;
2. in caso di esito negativo, le procedure di mobilità di cui al punto 1 vengono allargate all'intero ambito regionale, con riferimento ad altre partecipate pubbliche del territorio regionale;
3. si dà mandato agli uffici regionali di creare un'apposita area sul sito della Regione, al fine di favorire l'incrocio tra domanda di personale e le caratteristiche professionali del personale delle partecipate in esubero, quali desumibili dai curricula; su quest'area dedicata, dovranno essere pubblicati gli avvisi di ricerca e le manifestazioni di interesse formulati ai sensi dell'art. 14 l.r. n. 10/2012;
4. in caso di impossibilità di una diversa ricollocazione del personale, viene applicato l'art. 1, comma 568-ter;
5. vengono coinvolti i centri per l'impiego competenti per territorio, al fine di favorire la collocazione del personale attraverso i servizi dagli stessi erogati.

Per le finalità di cui sopra, entro quindici giorni dalla comunicazione della "decisione" di scioglimento della società partecipata, questa deve trasmettere all'Amministrazione regionale i curricula dei dipendenti in eccedenza.

Al fine di garantire la concreta fattibilità delle procedure di mobilità intersocietaria, le società partecipate dirette in misura totalitaria o di controllo da parte della Regione, sono tenute a trasmettere al socio Regione il piano occupazionale, entro quindici giorni dalla sua approvazione, e comunque aggiornato con cadenza annuale

Il piano occupazionale è redatto nel rispetto del principio del contenimento tendenziale della spesa e dà atto dei fabbisogni di personale in relazione agli obiettivi industriali.

I piani occupazionali delle partecipazioni indirette, totalitarie o di controllo, sono trasmessi al socio Regione, per il tramite delle società o degli enti controllanti.

APPENDICE NORMATIVA

INDICE

1. Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Art. 1, commi 611-615.
2. Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Art. 1, commi 550-557 e 563-569.
3. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Art. 22.
4. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Artt. 1 e 2.
5. Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95. Art. 4, commi 4 e 5 (come modificati dalla l. 90/2014).
6. Legge regionale 4 maggio 2012 n. 10. Artt. 6, 11 e 14.
7. Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78. Art. 6, comma 6, 19 e 20.
8. Legge 24 dicembre 2007, n.244. Art. 3, commi 27-29.
9. Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223. Art. 13.
10. Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Art.1, comma 721.

1. Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Art. 1, commi 611-615.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

ARTICOLO 1

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione,

nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

615. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in *house*, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».

2. Legge 27 dicembre 2013, n.147. Art. 1, commi 550-557 e 563-569.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

ARTICOLO 1

550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

556. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole da: «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione non si applica alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale.».

557. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse

generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria.

A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale».

(...)

563. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.

564. Gli enti che controllano le società di cui al comma 563 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 563.

565. Le società di cui al comma 563, che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 564, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

566. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 565, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 563. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.

568. Al fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al comma 563 possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

568-ter. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.

569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, é prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

3. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Art. 22.

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

ARTICOLO 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

4. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n.251. Artt. 1 e 2.

Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento detta i termini e le modalità di attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione delle società con azioni quotate.

Art. 2 Composizione degli organi sociali

1. Le società di cui all'articolo 1 prevedono nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

2. Qualora sia previsto per la nomina degli organi sociali il meccanismo del voto di lista, gli statuti disciplinano la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge.

Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre. Inoltre gli statuti disciplinano l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, affinché non contrastino con quanto previsto dal presente regolamento.

3. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

4. Le società prevedono altresì le modalità di sostituzione dei componenti dell'organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al comma 1.

5. La quota di cui al comma 1 si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota

5. Decreto legge 06 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Art. 4, commi 4 e 5 (come modificati dalla l. 90/2014).

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario

ARTICOLO 4

4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4.

6. Legge regionale 4 maggio 2012 n. 10. Artt. 6, 11 e 14.

Riordino e disciplina della partecipazione delle Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.

Art. 2 (principi). 1. La partecipazione della Regione a società avviene, anche nella fase costitutiva, in coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione generale di settore ed è finalizzata al perseguimento di interessi di rilievo regionale. 2. E' ammessa la costituzione o la partecipazione in società che concorrano, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo economico e la protezione sociale della Regione ovvero in società che producono servizi di interesse regionale. 3. La regione non può costituire assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto produzione di beni o di servizi non strettamente necessari per perseguire le proprie finalità istituzionali.

Art. 11 (trasferimenti o finanziamenti)

1. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, la Regione non può, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche

infrannuali. Sono in ogni caso consentite le operazioni citate nei confronti delle società di cui al primo periodo a fronte della realizzazione di programmi di investimento ovvero dello svolgimento di servizi di pubblico interesse, prestati in condizioni di oggettiva non remuneratività, in attuazione di convenzioni, contratti di servizio o di programma. La Regione individua i criteri per il riconoscimento delle condizioni di oggettiva non remuneratività ai fini della stipula dei predetti atti.

2. Le convenzioni e i contratti di servizio o di programma di cui al comma 1 sono predisposti dalle Direzioni centrali competenti per i settori di attività nei quali opera la società.

3. Nelle convenzioni e nei contratti di servizio o di programma sono altresì individuate le condizioni di oggettiva non remuneratività.

Art. 14 (reclutamento del personale e conferimento di incarichi)

1. Le società totalmente partecipate o controllate, anche indirettamente, dalla Regione adottano criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi avuto riguardo alla capacità professionale e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

2. La Regione promuove l'attivazione di meccanismi di mobilità del personale assunto con contratto a tempo indeterminato nell'ambito delle società controllate in via diretta e indiretta dalla Regione. Queste ultime, a tal fine, prima di accedere al mercato, verificano l'eventuale disponibilità di soggetti idonei nell'ambito delle altre società controllate, nel rispetto dei contratti di lavoro.

7. Decreto legge 31 maggio 2010, n.78. Art. 6, comma 6, 19 e 20.

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

ARTICOLO 6

6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle [predette] amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate.

19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica

8. Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Art. 3, commi 27-29.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

ARTICOLO 3

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente [o indirettamente] partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza

27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti

28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell' articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

9. Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ("Decreto Bersani"). Art. 13.

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

ARTICOLO 13

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare [esclusivamente] con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società [da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi]. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.

4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data.

10. Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Art.1, comma 721.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

ARTICOLO 1

721. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative.